

CAPITOLO III

Le censure riguardanti le propalazioni di Gaspare Mutolo

Nel riassumere le dichiarazioni di Gaspare Mutolo, il Tribunale rilevava che questi, già condannato con sentenza irrevocabile della Corte di Assise di Palermo del 16 dicembre 1987 nel c.d. processo maxi-uno, perchè ritenuto responsabile dei reati di associazione per delinquere, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione a fini di spaccio di tali sostanze, era risultato appartenere alla famiglia mafiosa di Partanna -Mondello, cui egli stesso aveva riferito di essere stato affiliato nel 1973 e nel cui ambito era stato “uomo di fiducia” di Rosario Riccobono, già capomandamento e componente della “commissione provinciale”, organo posto al vertice di “Cosa Nostra”.

Il Mutolo aveva riferito che, intorno al 1975 "Cosa Nostra", rappresentata al suo massimo vertice dal c.d. triumvirato Bontade - Riina - Badalamenti, era fermamente decisa ad evitare che le Forze dell'Ordine inoltrassero all'Autorità Giudiziaria denunce aventi ad oggetto esclusivamente il reato di associazione per delinquere, causa di gravissimi danni per gli uomini d'onore, esposti a continui arresti per qualunque fatto delittuoso di una certa gravità che si potesse verificare nel loro territorio. Per raggiungere il comune obiettivo si erano, però, delineate, all'interno dell'organizzazione criminale, due diverse strategie: la prima, propugnata da Bontade e Badalamenti, volta a tentare l'ammorbidimento, e cioè l'assoggettamento alle esigenze di "Cosa Nostra", degli uomini dello Stato più pericolosi per la mafia e,

solo nel caso di soggetti irriducibili, alla loro eliminazione fisica; la seconda, caldeggiata dal Riina, mirata alla soppressione dei più temibili avversari.

In tale cornice erano stati individuati tre obiettivi in Giuliano, De Luca e Contrada, all'epoca ai vertici della Questura di Palermo e dunque considerati soggetti responsabili della trasmissione all'Autorità Giudiziaria dei predetti rapporti di denuncia.

Lo stesso Mutolo, quindi, insieme a Salvatore Micalizzi, "uomo d'onore" della famiglia di Pallavicino, era stato incaricato di controllare i loro spostamenti ed abitudini in attesa di stabilire la strategia da adottare nei loro confronti, per tenersi pronti ad eventuali azioni "drastiche".

Da Angelo Graziano, costruttore ed "uomo d'onore" della famiglia mafiosa del Borgo vecchio - ma a quel tempo, a detta del collaborante, non ancora all'attenzione degli inquirenti - e da Giuseppe Galatolo, "uomo d'onore" dell'Acquasanta, si era appreso che Contrada frequentava con una certa assiduità un appartamento nella via Guido Jung, che lo stesso Graziano, con modalità non precisate, aveva affermato di avergli "messo a disposizione".

Lo stesso Contrada, in un'occasione, approssimativamente intorno alla fine del 1975, dopo alcuni appostamenti era stato visto dal collaborante e dal Micalizzi, intorno alle h. 17,30, fare ingresso con una autovettura nel posteggio posto sul retro dell'edificio indicato dal Graziano, ubicato al civico 12 della via Jung, senza l'assistenza di uomini di scorta.

Nel maggio del 1976 il Mutolo era stato tratto in arresto e, nel corso

della sua detenzione, non aveva più avuto modo di apprendere notizie sul conto di Contrada. Uscito dal carcere, tra febbraio e maggio 1981 aveva manifestato al Riccobono la sua preoccupazione di potersi imbattere in qualche controllo di Polizia, circolando in città con autovetture di grossa cilindrata, ed in tale circostanza aveva appreso dallo stesso Riccobono che non vi era motivo di preoccupazione, perché avrebbe potuto contare sull'odierno imputato.

Più specificamente, Riccobono gli aveva raccontato che per ben tre volte, nel corso della sua latitanza, mentre risiedeva in appartamenti siti nella zona tra la via Don Orione, la via Guido Jung e la via Ammiraglio Rizzo, a Palermo, in un'epoca che il collaborante ha collocato tra il 1977 ed il 1979-80, Bruno Contrada, per il tramite dell'avv. Cristoforo Fileccia (che peraltro era difensore di Salvatore Inzerillo ma non del Riccobono, con il quale, però, al pari di altri latitanti o ricercati, manteneva contatti a scopo informativo), lo aveva tempestivamente avvisato in ordine ad imminenti operazioni di polizia. Presso lo studio dell'avv. Fileccia, inoltre, in una occasione, lo stesso Riccobono aveva incontrato Contrada per conoscere il nome del confidente autore delle “soffiate” che lo avevano costretto a tali spostamenti, nome non rivelato dal funzionario di Polizia all'evidente fine di tutelare il suo informatore.

Il Riccobono (circostanza confermataagli anche da Salvatore Micalizzi) gli aveva, inoltre, svelato che i primi contatti con l'imputato erano stati instaurati non da lui, ma da Stefano Bontate. Quest'ultimo, appartenendo a quella componente di “Cosa Nostra” che privilegiava la strategia dell’“avvicinamento” dei personaggi “scomodi”, li aveva

stabiliti attraverso due soggetti: il conte Arturo Cassina, uno degli imprenditori più importanti di Palermo, già in rapporti con lo stesso Bontate perché, secondo quanto constava al Mutolo, ne aveva chiesto la protezione dopo il sequestro del figlio (avvenuto il 16 agosto 1972), ed il dott. Pietro Purpi, dirigente del I° distretto di Polizia, sito nella via Roma.

Tali iniziali, “amichevoli contatti” di Contrada con Bontate si erano successivamente estesi al Riccobono ed anche ad altri soggetti appartenenti a “Cosa Nostra” tra i quali Salvatore Inzerillo, “Totò” Scaglione, Michele Greco e Salvatore Riina.

A questo riguardo, il Mutolo aveva precisato che quando una persona “importante” si mette “a disposizione di Cosa Nostra”, non può limitare i suoi favori ad una specifica figura di spicco del sodalizio, ma, piuttosto, resta gradualmente asservito all’intera organizzazione criminale ed opera a suo complessivo vantaggio.

Il Mutolo, oltre alle tre segnalazioni di imminenti operazioni di polizia, aveva menzionato quattro ulteriori episodi, relativi a favori da parte di Contrada, ovvero tali da denotare la positiva considerazione che ne avevano il Riccobono o i suoi sodali.

I) In particolare, durante le festività del Natale 1981, mentre si facevano i conti relativi ai proventi dell’associazione, il Riccobono, aveva detto ad esso collaborante che era necessario detrarre la somma di 15 milioni di lire, già utilizzata per acquistare un’autovettura Alfa Romeo da destinare ad una amante di Contrada.

II) Autorizzato dal magistrato di sorveglianza agli inizi del 1981, mentre era detenuto a Teramo, a recarsi a Palermo per i funerali della

madre, in occasione delle esequie, esso Mutolo era stato avvicinato dal cugino Gaetano Siragusa, imprenditore edile, il quale gli aveva esternato le sue preoccupazioni, derivanti dalle telefonate minatorie con cui gli era stato intimato di non mettere piede nella zona di Pallavicino. Il Siragusa gli aveva confidato che tali minacce lo avevano costretto ad abbandonare, senza ricevere alcuna contropartita in denaro, il progetto già realizzato per la costruzione di un palazzo nella via Ammiraglio Cagni, dove aveva già realizzato un altro fabbricato in società con lui stesso e con Salvatore Micalizzi, società sciolta durante la costruzione, nel 1975.

Egli , quindi, lo aveva rassicurato dicendogli che si sarebbe occupato di chiarire la faccenda.

Successivamente, parlando dell'accaduto con il Riccobono, aveva appreso da lui che il cugino aveva rivelato in via confidenziale all'odierno imputato di essere vittima di pressioni estorsive da parte della mafia di Pallavicino; che per questa ragione aveva rischiato di essere ucciso, in quanto Contrada, a sua volta, aveva riferito l'informazione allo stesso Riccobono; che soltanto "*per rispetto*" nei confronti di esso Mutolo il Siragusa aveva avuto salva la vita, ma gli era stato comunque impedito di proseguire la propria attività imprenditoriale nella zona.

Egli, allora (sempre il Mutolo) aveva insistito per sapere dal cugino se la circostanza delle denunce confidenziali a Contrada fosse vera, ricevendone nette smentite. Solo a seguito della precisa contestazione che "*si sapeva con precisione*" che l'incontro tra i due si era verificato all'interno del Palazzo di Giustizia (particolare rivelatogli dal

Riccobono nel corso di un successivo colloquio), il Siragusa aveva fatto delle parziali ammissioni in ordine ad un suo possibile incontro con il funzionario di Polizia all'interno del Palazzo di Giustizia per un non meglio specificato scopo lecito; ammissioni tardive e necessitate che avevano fatto capire che il fatto era realmente accaduto.

III) Il collaborante aveva altresì riferito di avere subito, nell'anno 1982, da parte della Squadra Mobile di Palermo, presso la propria abitazione, una perquisizione che per poco non aveva portato alla scoperta di un grosso carico di eroina, conservato all'interno della sua autovettura in un garage. Atteso il grave rischio corso in quell'occasione, commentando successivamente l'accaduto con alcuni esponenti di "Cosa Nostra", ed in particolare con coloro che, con lui, erano interessati a quel traffico di stupefacenti (aveva indicato con certezza Gaetano Carollo, Greco detto "Scarpa", Salvatore Micalizzi, Vincenzo Galatolo e "Pino" Savoca), si era lamentato del fatto che Contrada non avesse avvisato per quella perquisizione. In tale frangente aveva appreso che nessun rimprovero poteva essere mosso all'imputato, perché il responsabile di quell'operazione non era lui bensì il dott. Cassarà o qualche altro funzionario non "*raggiungibile*" da parte dell'organizzazione criminale (pag. 534 della sentenza di primo grado).

IV) Lo stesso Mutolo, inoltre, aveva dichiarato che Antonino Porcelli, detenuto con lui presso il carcere di Palermo, reduce da un'udienza in Tribunale in cui aveva reso la propria deposizione Vincenzo De Caro (cognato di esso collaborante), parlando con tono concitato attraverso le finestre delle rispettive celle (che si affacciavano nel medesimo

cortile interno), gli aveva detto che lo stesso De Caro stava accusando tutti i mafiosi di essere delatori della Polizia. Il Porcelli, nell'occasione, aveva rimarcato che egli doveva ben sapere che i rapporti con Contrada non erano da confidente a poliziotto, ma si traducevano in favori per l'organizzazione.

Così riassunti gli episodi di rilievo, il Tribunale ha valutato l'attendibilità intrinseca del Mutolo, sottolineando, tra l'altro, che nel dissociarsi da "Cosa Nostra", egli aveva certamente aggravato la propria posizione processuale confessando numerosi omicidi per i quali non era neppure indagato. Si è soffermato, quindi, sulla genesi e sulla tempistica delle dichiarazioni concernenti la posizione di Contrada.

Queste erano state verbalizzate per la prima volta il 23 ottobre 1992 davanti a magistrati della Procura di Palermo, ma il nome dell'imputato come soggetto colluso con la mafia era già stato fatto il 16 dicembre 1991 al dr. Giovanni Falcone, all'epoca Direttore Generale AA.PP. presso il Ministero di Grazia e Giustizia, cui il collaboratore aveva chiesto un colloquio nella casa penale di Spoleto, ove si trovava detenuto. Il dr. Falcone aveva aderito alla richiesta, trasferendosi in quella sede carceraria in compagnia di un collega, il dott. Giannicola Sinisi, anch'egli in servizio al Ministero, ma, non appena il Mutolo aveva fatto i nomi del dr. Contrada e del magistrato dr. Signorino come soggetti collusi con la mafia, si era affrettato a chiarire che i suoi compiti non gli consentivano di procedere alla formazione di un verbale, e gli aveva suggerito di contattare il Direttore della D.I.A., dr. De Gennaro (tale circostanza è stata

confermata in sede di esame dibattimentale dallo stesso dr Sinisi; la visita al carcere di Spoleto è comprovata dai documenti acquisiti presso la Direzione Generale degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia, segnatamente da una riservata personale, inviata il 17/12/1991 al Capo di Gabinetto di quel Ministero, a firma di magistrati Falcone e Sinisi, con la quale si comunicava l'avvenuto incontro con il detenuto Gaspare Mutolo e si evidenziava l'opportunità di segnalarne il caso all'Amministrazione Penitenziaria, pur trattandosi di soggetto allo stato non collaboratore di giustizia, per eventuali problemi attinenti alla sua sicurezza personale nell'ambiente carcerario).

Analoga rivelazione informale era stata fatta al dr. Paolo Borsellino poco prima che questi fosse ucciso (il 19 luglio 1992) in un attentato mafioso, come emerso dalle testimonianze del tenente dei C.C. Carmelo Canale, stretto collaboratore del magistrato, e del dr. Angelo Sinesio, già in servizio presso l'Ufficio dell'Alto Commissario a Roma tra il Gennaio 1990 ed il Dicembre del 1992, successivamente passato nei ruoli del S.I.S.De.

Quest'ultimo era stato un involontario tramite della notizia stessa, datagli in occasione dei funerali del magistrato dalla dr.ssa Alessandra Camassa, in passato sostituto procuratore a Marsala, e dallo stesso tenente Canale, e l'aveva comunicata al dr.. Antonino De Luca, che riteneva soggetto assolutamente affidabile, al solo fine di "metterlo in guardia" nei confronti del suo collega Contrada (lo stesso teste Sinesio aveva riferito di avere appreso successivamente, con serio disappunto, dallo stesso De Luca che questi aveva provveduto ad informare

tempestivamente il diretto interessato).

Passando, quindi, alla verifica della attendibilità estrinseca delle dichiarazioni del Mutolo, il Tribunale osservava, tra l'altro, che le conoscenze del collaborante, in parte dirette ed in parte indirette, erano risultate di particolare precisione e spessore probatorio, ed ogni caso aventi ad oggetto una varietà di episodi specifici o di situazioni verificati con esiti complessivamente positivi.

In questa direzione, la frequentazione di uno stabile sito in via Guido Jung n. 12, e cioè la medesima strada in cui Rosario Riccobono aveva posto uno dei suoi principali centri di interesse ed aveva, al civico n. 1, una delle sue più assidue residenze, era stata ammessa dall'imputato e confermata dal teste Vito Lazzara, portiere dello stabile al n. 12.

Contrada, in particolare, aveva riferito di avere avuto la disponibilità di due piccoli appartamenti, agli interni 38 e 39 (successivamente numerati come 39 e 40) grazie alla sua amicizia con gli inquilini (e segnatamente con il magistrato dott. Domenico Signorino ed il medico dott. Camillo Albeggiani per l'appartamento all'interno 38, e il con il dott. Renato Di Falco per l'appartamento all'interno 39).

La "latitanza piuttosto tranquilla" che il Riccobono vi conduceva, riferita anche dai collaboranti Marino Mannoia, Pirrone e Buscetta, costituiva ulteriore indicatore di attendibilità del dichiarante. Militava, poi, in questa direzione anche la comprovata possibilità per l'imputato di conoscere le notizie concernenti le ricerche del Riccobono, sia in ragione del proprio incarico sia per gli assidui contatti mantenuti con molti funzionari addetti alla Squadra Mobile, della quale era stato dirigente dal 1° Settembre del 1973 al 20 Ottobre del 1976, per esserlo

nuovamente, in via interinale, tra 24 Luglio 1979 ed il 1° Febbraio 1980.

Parimenti riscontrato, a giudizio del Tribunale, era stata la narrazione della vicenda delle intimidazioni all'imprenditore edile Gaetano Siragusa, sulla base:

- delle indagini eseguite dalla D.I.A in ordine alla società di fatto tra il Siragusa e tale Salvatore La Mantia, dichiarata fallita tra la fine del 1978 ed il 1979 con sentenza del Tribunale di Palermo;
- della documentazione allegata in atti;
- delle stesse, parziali ammissioni emerse dalla deposizione del Siragusa.

Da tutti questi elementi il Tribunale inferiva che nel 1981 i rapporti tra Riccobono e Contrada erano pienamente instaurati.

Quel Giudice, inoltre, sempre in tema di riscontri alle dichiarazioni del Mutolo, a proposito della estensione dei “favori” a Michele Greco e Salvatore Riina, richiamava le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Marchese. Quest’ultimo, fonte totalmente autonoma dal Riccobono, aveva narrato che il Contrada aveva fatto pervenire suo tramite al Riina, all’epoca latitante in una villa in località Borgo Molara, la notizia di qualche possibile perquisizione in quei luoghi e ne aveva, quindi, favorito la fuga. Il Marchese aveva collocato il fatto agli inizi del 1981, epoca perfettamente compatibile con quella della rivelazioni fatte al Mutolo dal Riccobono.

Inoltre, quanto ai “favoritismi” nei confronti di Totuccio Inzerillo, il Tribunale anticipava la disamina delle risultanze probatorie successivamente rassegnate nel paragrafo riguardante la “vicenda

Gentile”, occasionata da una perquisizione domiciliare nei confronti dello stesso Inzerillo.

Per quanto concerne, invece, l'episodio dell'acquisto di una autovettura Alfa Romeo da destinare ad una donna di Contrada, quel giudice, pur non essendo pervenuto alla identificazione della beneficiaria del dono, riteneva di rinvenire elementi se non di riscontro (attesa la genericità della propalazione) quantomeno di concordanza con il racconto del Mutolo, quali l'individuazione di un concessionario Alfa Romeo a Palermo, Calogero Adamo, in stretti rapporti con Stefano Bontade e Rosario Riccobono e in buoni rapporti anche con l'imputato; l'avere avuto l'imputato delle frequentazioni femminili; l'effettuazione di acquisti di autovetture Alfa Romeo presso il suddetto concessionario da parte di donne legate a Contrada da rapporti personali non plausibilmente minimizzati dall'imputato.

Infine, il Tribunale disattendeva la tesi difensiva secondo cui il Mutolo sarebbe stato animato da intenti vendicativi verso Contrada per lo strenuo impegno investigativo da questi speso nei suoi personali confronti e nei riguardi dello stesso Riccobono a seguito dell'omicidio dell'agente di P.S. Gaetano Cappiello, commesso il 2 luglio 1975 nel contesto della repressione di un tentativo di estorsione ai danni dell'industriale Angelo Randazzo.

Disattendeva, parimenti, la tesi che lo stesso Riccobono avesse millantato rapporti collusivi con l'imputato, sul rilievo, tra l'altro, che questi aveva attribuito non a sé, ma al Bontate, l'instaurazione degli iniziali contatti con Contrada, e che non avrebbe avuto – considerazione, questa, di carattere generale – una plausibile ragione di

mentire ad uno dei suoi uomini più fidati.

Le censure riguardanti le dichiarazioni di Gaspare Mutolo (pagine da 236 a 575 della sentenza appellata) articolate nel Volume IV, capitolo V e nel Volume V, capitolo V dell'Atto di impugnazione, sono state sviluppate più diffusamente nei Motivi nuovi: segnatamente, il volume 4 è dedicato al tema dell'acquisto di una autovettura Alfa Romeo per una presunta amante del Contrada; il volume 5 al tema dell'asserito e non meglio precisato interessamento del costruttore Angelo Graziano nel procurare a Contrada l'appartamento di via Jung n. 12; il volume 6 al ruolo di tramite tra il Contrada e Riccobono attribuito, nelle propalazioni del collaborante, all'avv. Cristoforo Fileccia; il volume 7 alla vicenda Siragusa; il volume 16 ai rapporti tra Contrada e l'imprenditore Arturo Cassina.

I difensori appellanti muovono da una sottolineatura che tende a ridimensionare, preliminarmente, il contributo del Mutolo, e cioè che le sue accuse avrebbero esclusivamente natura di chiamata di correo *re delato* di Rosario Riccobono (pag. 5 Volume IV, capitolo V dell'Atto di impugnazione :<< *Tutto dalla voce, ormai spenta, del Riccobono: rapporti, favori e protezione a Riccobono o ad altri mafiosi, rapporti con Bontate tramite Cassina e Purpi, Ordine Equestre del Santo Sepolcro indicato come loggia massonica, notizie su operazioni di polizia, arresti, perquisizioni, ecc., dazione di danaro per acquisto autovettura, appartamento di via Jung, tentativo di estorsione subito da Siragusa Gaetano, intervento dell'avvocato Fileccia, ecc. ecc., tutto "de relato" con preclusione assoluta di una*

qualsivoglia conferma o smentita della “fonte”, perché estinta).

Orbene, è appena il caso di ricordare - senza dover ripetere questa notazione per le indicazioni di analoga natura degli collaboranti - che la chiamata di correo non perde la sua valenza probatoria soltanto perché indiretta, in quanto sia la struttura del reato associativo, sia quella del concorso di persone, non necessariamente implicano la diretta e contemporanea nozione dell'apporto di ciascun partecipe o di ciascun concorrente.

Il Tribunale, piuttosto, ha usato ogni possibile cautela nel verificare l'esistenza e l'attendibilità della fonte primigenia (Riccobono).

In particolare, l'ipotesi che il Riccobono avesse mentito al Mutolo, anche per mera millanteria (il collaborante Buscetta, come si vedrà appresso, ha ben spiegato quale sarebbe stata l'inanità e la pericolosità di una millanteria di tal fatta) è stata esclusa, tra le altre ragioni, per il << *peculiare rapporto di amicizia tra i due* >> (pagine 254, 527, 528 della sentenza appellata). Lo stesso Mutolo ha spiegato che, nel corso della loro comune latitanza, egli, il Riccobono e le le rispettive famiglie avevano abitato assieme - suggello, questo, di intimità di estrema pregnanza in un ambiente, come quello mafioso, riservato ed attento a preservare l'intimità domestica della cerchia familiare - a Palermo nella zona di via Ammiraglio Rizzo e nelle borgate di Passo di Rigano ed a Villa Grazia, ed anche in territorio di Cinisi (cfr. pagine 541 e segg. della sentenza appellata).

Peraltro, non tutto il narrato del collaborante si inquadra nello schema della chiamata di correo de relato: alcuni segmenti di esso, infatti, costituiscono frutto di percezioni dirette di fatti storici puntualmente

valorizzati in prime cure come riscontri.

Viene, così, in considerazione l'allentamento delle cautele usate dal Riccobono prima del maggio 1976, epoca dell'arresto del Mutolo, constatato dal collaborante nei primi mesi del 1981, allorquando egli aveva avuto modo di tornare a Palermo (il primo permesso da detenuto nel carcere di Teramo, ottenuto per la malattia della madre, morta poco dopo, rimonta al febbraio 1981).

Segnatamente, si rileva a pag. 438 della sentenza appellata¹: <<mentre nel periodo compreso tra il 1973 ed il 1976 (prima del suo arresto) sia lui che il Riccobono, in stato di latitanza, erano costretti a spostarsi continuamente da una casa all'altra per evitare di essere catturati (.....) nel 1981, tornato a Palermo, aveva avuto modo di constatare che, effettivamente, il Riccobono, seppur ancora latitante, era "molto piu' tranquillo di prima", risiedeva piu' stabilmente in alcuni villini di sua proprietà, siti a Mondello, Pallavicino, e a Sferracavallo, nella zona di mare denominata "Barcarello", ed in piu' occasioni, egli stesso aveva constatato che il Riccobono circolava tranquillamente per la città con la propria autovettura, svolgeva i suoi traffici illeciti e frequentava locali pubblici>>.

E' in tale contesto che va inquadrata la contemporanea frequentazione della via Jung - traversa della Via Ammiraglio Rizzo - da parte del Riccobono e dell'odierno imputato.

Nel riferire, infatti, all'udienza del 19 settembre 1995 circa gli esiti delle indagini sulla ricerca di eventuali riscontri alle dichiarazioni del Mutolo, il teste Luigi Bruno, del Centro operativo D.I.A. di Palermo, ha precisato che con atto in notar Giuseppe Maniscalco del 20 aprile

¹ V. anche pag. 455 e segg. per la disamina delle altre fonti propalatorie, testimoniali e documentali circa la disinvolta latitanza del Riccobono.

1978, rep. n. 68560, Paolo Vitamia, cognato di Rosario Riccobono, nella qualità di amministratore unico della MAGIS S.r.L. acquistò l'appartamento al sesto piano dello stabile al n.°1 di via Jung ed un box al piano terra.

E' certo, alla stregua di molteplici fonti testimoniali e documentali, che quell'appartamento venne abitato alla fine degli anni settanta del novecento e sino al 1980 dal Riccobono, come è certa la assiduità della sua presenza nella via Jung.

Nella sentenza appellata, infatti, è stato evidenziato che <<proprio dal portone di tale palazzo, il Riccobono era uscito tenendo al braccio la figlia Margherita, il giorno delle sue nozze celebrate il 25/2/1980, come comprovato anche da una foto estratta dall'album fotografico relativo al predetto matrimonio, in cui Margherita Riccobono è ritratta mentre esce, al braccio del padre, dal civico n° 1, visibile nella foto>> (pag. 448).

Il teste Mariano Campanella, portiere dello stabile sito al civico n. 7, escusso nel primo dibattimento di appello all'udienza del 17 dicembre 1998, ha riferito di avere notato più volte Rosario Riccobono che, da lui conosciuto intorno al 1977 come don Carmelo Fricano, soggiornava in un appartamento sito nell'adiacente stabile al civico n. 1 abitato dalla moglie e dalle figlie e passeggiava, anche di mattina, in strada.

La presenza di "don Carmelo", del resto, risultò essere Rosario Riccobono, e, per periodi continuativi, dei suoi familiari, è stata ammessa, con qualche reticenza, anche dal teste Francesco La Rocca, marito di Maria Tagliareni, portiera dello stabile al n. 1 (pagine 87-89, 94-95, 110-111 trascrizione udienza 14 aprile 2000) e dalla stessa

Tagliareni (ibidem, pagine 123 e segg.), la quale ha precisato che il nucleo familiare aveva definitivamente lasciato l'appartamento dopo un'irruzione condotta nello stabile il 30 aprile 1980 dalla Polizia, con l'ausilio dei Vigili del Fuoco².

Anche il collaborante Francesco Marino Mannoia, come si vedrà appresso, durante l'esame cui è stato sottoposto nel primo dibattimento di appello, pur perseverando nel non ricordare il nome della traversa della via Ammiraglio Rizzo nella quale si trovava l'abitazione di Rosario Riccobono, ne ha fornito le esatte coordinate, precisando che *<< vi erano dei magazzini, sotto vi era un macellaio, vi erano dei box posteggio macchine >>*.

Analoghe indicazioni ha offerto il collaboratore di giustizia Francesco Onorato, anch'egli escusso nel primo dibattimento di appello.

L'Onorato, infatti, pur individuando erroneamente, come residenza del Riccobono, un appartamento del palazzo al n° 7 di via Guido Jung (e non dell'adiacente stabile al n° 1), ha riferito che il predetto disponeva di una macelleria, e dei box sottostanti (il piano scantinato dei due stabili è risultato essere unico), dove erano state ricavate delle celle frigorifere, ed ha soggiunto che, negli anni 1978-1979 la macelleria ed i box, come anche il retrobottega del vicino bar "Bignè" erano utilizzati come luoghi di incontri tra mafiosi: *<<Sì, venivano Stefano*

² Di tale operazione di Polizia ha riferito il teste Gianfranco Firinu all'udienza del 7/7/1995 (cfr. pagine 97 e ss. della trascrizione). Nell'occasione, alle cinque del mattino, dopo un primo tentativo di suonare al campanello dell'appartamento, era stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per forzare la porta, ed una volta entrati, gli ufficiali operanti avevano verificato che vi si trovavano, effettivamente, la moglie e la figlia del Riccobono, all'epoca fidanzata con il Lauricella. Il teste ha dichiarato di avere personalmente constatato che il letto della camera nuziale sembrava da poco rifatto, e che aveva ritenuto che il Riccobono fosse riuscito a fuggire nelle more dell'intervento da parte dei vigili del fuoco

Bontade, venivano Salvatore Inzerillo, venivano Salvatore Di Maio, venivano i Galatolo erano o lì, venivano pure, venivano Nino Badalamenti (...) Di solito si spostavano nella macelleria, oppure sotto i box, se erano in tanti, a volte erano in dieci, otto che dovevano parlare e scendevano lì sotto al box della macelleria dove c'era fatto una cella frigorifera là sotto alla macelleria, oppure il dietro bottega del bar bigné, oppure là davanti stesso, dietro i camion, dietro sopra il marciapiede, passeggiavano e parlavano tranquillamente>> (pagine 12-13-63-64 trascrizione udienza 19 gennaio 1999).

Ora, dalle relazioni (acquisite al fascicolo del dibattimento, sul consenso delle parti, all'udienza del 23 settembre 1999) del teste Luigi Bruno e dalle dichiarazioni dallo stesso rese alle udienze dell'undici marzo 1999 e del 18 marzo 1999 circa le indagini condotte per la ricerca dei riscontri alle dichiarazioni dell'Onorato, è emerso che Paolo Vitamia, cognato di Rosario Riccobono, nella qualità di amministratore unico della MAGIS S.r.L. oltre all'appartamento al sesto piano dello stabile al n.°1 di via Jung con pertinente box al piano terra, acquistò con separato atto (in notar Giuseppe Maniscalco del 20 aprile 1978, rep. n. 68561) anche un magazzino facente parte dell'edificio al n° 7 e cinque locali, contigui tra loro, al piano scantinato. Nel magazzino, sino alla fine del 1979, vi era una macelleria, come confermato da tale Salvatore Scarpello, che, nel prendere in consegna quel locale, affittato per adibirlo ad un negozio di abbigliamento, vi aveva trovato i ganci da macellaio, i rivestimenti in marmo alle pareti ed un bancone frigorifero.

In sostanza, nella medesima strada che aveva costituito un centro degli

affetti e degli interessi di Rosario Riccobono, Contrada si era recato, nello stabile al civico n° 12 <<non una volta, spesso, tante volte>>, come da lui stesso affermato nel corso delle dichiarazioni spontanee rese nel primo dibattimento di appello all'udienza dell'undici marzo 1999³.

Né ha pregio l'osservazione, sviluppata alle pagine 16 delle “*Brevi note in replica alla requisitoria del 30 marzo 2001 del Procuratore Generale*”, depositate il 2 maggio 2001 nel primo dibattimento di appello, secondo cui la rispettiva posizione dei palazzi ai civici n° 1 e n° 7 ed al civico n° 12 della via Guido Jung e dei loro ingressi non implicava una frequentazione, da parte dell'imputato, della parte di quella strada in cui spadroneggiava Rosario Riccobono.

Come riferito dal teste Luigi Bruno, all'udienza 18 marzo 1999, la distanza gli stabili era di duecento-trecento trecento metri (cfr. pag. 48 della trascrizione). Il Riccobono, inoltre, era perfettamente al corrente della presenza dell'imputato, dato che, alla fine del 1975, su suo incarico, questi era stato osservato e pedinato da Gaspare Mutolo e da Salvatore Micalizzi perché considerato un possibile obiettivo di “Cosa Nostra”, temuto per la sua tenace attività di Polizia Giudiziaria⁴.

³ All'udienza del 18 marzo 1999 (pagine 1-7 della trascrizione) lo stesso Contrada ha spiegato di essersi recato nello stabile al n° 12 della via Jung a partire dalla fine del 1974, per andare a trovare il magistrato Domenico Signorino. Quest'ultimo, infatti, stava terminando la stesura del volume “*Colpo di Stato in Italia*”, pubblicato con lo pseudonimo di “Erskin Blatt” e finito di stampare nel maggio 1975 (ne è stata esibita una copia e prodotta la prima pagina di copertina, a foglio 512 del fascicolo del primo dibattimento di appello).

L'imputato ha soggiunto di avere frequentato l'abitazione di Domenico Signorino una decina di volte, venendo a trovar, talvolta, il dott. Renato Di Falco, e di avere intensificato la sua presenza in via Jung dopo che, al magistrato, era subentrato quale conduttore Camillo Albeggiani. (il teste Gualberto Carducci Artemisio, proprietario e locatore, escusso all'udienza del 21 ottobre 1994, ha datato il subentro di Albeggiani a Signorino intorno al 1976, cfr. pag. 339 della sentenza appellata).

⁴ Contrada, in collaborazione con il dott. Giuliano e altri funzionari della Squadra Mobile, si era occupato delle indagini relative all'omicidio del Procuratore della Repubblica di Palermo, dott. Pietro

Alle considerazioni sin qui svolte va aggiunta una ulteriore notazione, fatta dal Procuratore Generale in questo dibattimento di rinvio all'udienza del 9 giugno 2005, alla cui stregua assume ancora maggior forza dimostrativa il riscontro costituito dalla assidua presenza del Riccobono nella via Jung, frequentata anche dall'imputato nel medesimo turno di tempo.

All'udienza del 7 giugno 1994, infatti, in sede di controesame, nel rispondere alle domande riguardanti il suo passato criminale il Mutolo ha narrato della soppressione di tale Felice Guglielmo (pagine 108 e 109 della trascrizione), spiegando di averlo personalmente ucciso, una sera, perché la mattina dello stesso giorno questi aveva visto la moglie di Rosario Riccobono in uno dei luoghi in cui il capomafia si spostava a cagione della sua latitanza, e cioè una casa in località Villagrazia.

Si temeva, infatti, che il Guglielmo potesse riferire tale circostanza alla Polizia o a mafiosi ostili allo stesso Riccobono:

<<AVV. MILIO: e Guglielmo perche' l'ha ammazzato? Chi era Guglielmo, lei sa chi era Guglielmo?

MUTOLO G. ma guardi Guglielmo era una persona di Partanna Mondello e si doveva uccidere perche' insomma si pensava che era..., che potesse fare del male insomma a Rosario Riccobono.

AVV. MILIO: si trattava di Felice Guglielmo? Felice il nome Guglielmo il cognome?

MUTOLO G.: sissignore insomma, o Angelo Felic..., o Angelo Guglielmo o Felice Guglielmo.

Scaglione e del suo agente di scorta, dando un decisivo contributo, unitamente al capitano dei CC Russo, alla conseguente operazione di arresti in flagranza per il reato di cui all'art. 416 c.p. confluita nel rapporto giudiziario c.d. "dei 114" (cfr. pagine 328 e 329 della sentenza appellata).

AVV. MILIO: Felice Guglielmo. Le risulta che fosse un confidente della Polizia?

MUTOLO G.: guardi, per noi non era..., cioè e' stato ucciso perche' c'era questo timore che lui potesse sapere qualche cosa, o che potrebbe..., che avrebbe potuto raccontare dove aveva visto a Riccobono, perche' e' stato ucciso perche' diciamo il giorno ha visto alla moglie di Rosario Riccobono a Villa Grazia e la sera stessa e' stato ucciso. Perche' noi ci preoccupavamo che questo avrebbe potuto raccontare a qualcuno, non so se ai Poliziotti oppure a qualche mafioso che...

PRESIDENTE: che?

MUTOLO G. che..., dove abitava il Riccobono.

AVV. MILIO: in che anno e' stato questo omicidio? L'omicidio in che anno e' stato?

MUTOLO G.: ma guardi questo e'..., verso il settanta..., nei primi del '76 ultimi del '75>>.

Orbene, ancorchè in questo processo non sia stata data contezza dell'esito del procedimento per l'omicidio di Felice Guglielmo, la casualità del riferimento a questo fatto delittuoso (menzionato in sede di controesame) induce ad escludere l'ipotesi di una strumentale autocalunnia da parte del Mutolo, mirata a rafforzare uno dei più importanti riscontri alle sue dichiarazioni.

La contemporanea presenza in quella strada dell'imputato e del Riccobono, il quale - non è superfluo ricordarlo - “governava” su un mandamento mafioso esteso ad una ampia parte del territorio cittadino, rispecchia plasticamente quel << tu non attacchi - noi non

attacchiamo>> con cui il Questore Vincenzo Immordino stigmatizzò, nell'appunto riservato al Capo della Polizia in data 11 Maggio 1980 - appunto riportato per esteso alle pagine 1236-1240 della sentenza appellata - quella che descrisse come *<<un tipo di inattività sostanziale che "tranquillizza" certi settori>>*, da lui attribuita ad una condizione di *<<logorio psicologico>>* di Contrada⁵.

Ulteriore elemento di fatto caduto sotto la percezione diretta di Gaspare Mutolo sono le rimostanze di Antonino Porcelli per le propalazioni di Vincenzo De Caro.

L'episodio, citato a pag. 3 del volume 4 dell'Atto di Impugnazione (ma sul punto non sono mosse specifiche censure), ed ampiamente riscontrato (cfr. le pagine da 527 a 533 della sentenza appellata, cui si rinvia per esigenze di brevità espositiva), di per sé non prospetta una specifica condotta agevolatrice dell'imputato, idonea a rafforzare il sodalizio mafioso, e però colora di attendibilità il costruito accusatorio per due ordini di ragioni.

In primo luogo, esso è stato riferito in risposta ad una domanda rivolta dal Presidente del collegio, una volta esauriti l'esame diretto ed il

⁵ Come si dirà trattando delle dichiarazioni rese il 18 settembre 1984 dal pentito Tommaso Buscetta ai magistrati Falcone e Caponnetto a proposito di Contrada, nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria che ne scaturì, conclusasi con un decreto di archiviazione per insussistenza di condotte collusive, l'ex Questore Vincenzo Immordino, sentito dal Pubblico Ministero in data 7 gennaio 1985, dopo avere espresso le medesime valutazioni di inerzia e di immobilismo rassegnate nell'appunto riservato al capo della Polizia in data 11 maggio 1980, del quale dirà nei paragrafi dedicati alla "Vicenda Gentile" ed al Blitz del 5 maggio 1980", ebbe a riferire:*<<Al di fuori di queste valutazioni generali nulla di concreto mi risultò mai circa una protezione che il Contrada avrebbe accordato a taluni boss latitanti e segnatamente a Rosario Riccobono ed alla sua cosca>>*.

Lo stesso Immordino, tuttavia, aveva preteso il silenzio sulle attività del gruppo di lavoro da lui insediato, ed operante in assoluta segretezza, in vista del blitz del 5 maggio 1980, riferendosi specificamente "a Contrada ed a Vasquez" (cfr. pag. 1224 della sentenza appellata).

controesame (era stato chiesto al collaborante se avesse avuto notizie da persone diverse dal Riccobono circa favori dispensati da Contrada), e dunque con una sicura connotazione di spontaneità.

In secondo luogo, esso evoca il tema delle discussioni, delle diffidenze e delle assicurazioni cui dava adito, nell'ambito del sodalizio mafioso, la frequentazione tra Riccobono e Contrada, tema variamente attinto, in primo grado, dai pentiti Francesco Marino Mannoia, Tommaso Buscetta e Salvatore Cancemi, e, nel primo dibattimento di appello, dai collaboranti Giovanni Brusca ed Angelo Siino.

Viene in considerazione, a questo riguardo, la testimonianza del Prefetto Vincenzo Parisi, già capo della Polizia e Direttore del S.I.S.DE, citata nella sentenza appellata (pagine 544-545).

Come ricordato dal Tribunale, questi aveva <<affermato (...), che prima che si realizzasse a livello normativo l'istituto giuridico del "pentitismo" le modalità di acquisizione delle informazioni utili per operare erano legate essenzialmente al rapporto, talvolta equivoco e di apparente contiguità, che si instaurava tra operatori della Polizia giudiziaria ed elementi inseriti nel mondo criminale (confidenti). L'equivocità del rapporto consisteva spesso nel fatto che l'operatore di Polizia affermava di avere acquisito una sua fonte in ambiente criminale e la stessa fonte, dal canto suo, sosteneva di avere "contattato" in termini negativi l'operatore di Polizia. "Non era possibile acquisire informazioni in ambienti così ermetici come quelli mafiosi senza in qualche modo "incontrare pezzi di mafia" (cfr. dep. Parisi ff. 2-3-4 ud. 15/7/1994)>>.

Nel caso di specie, tuttavia, proprio perché l'imputato ha costantemente negato in radice un qualsivoglia rapporto con Rosario Riccobono, precisando che non avrebbe avuto ragione di nasconderselo

ove vi fosse stato, non è possibile applicare il paradigma descritto dal Prefetto Parisi.

Appare, dunque, legittimo inferire che il nascondimento di una tale frequentazione fosse scaturito, sin dal 1984 - epoca, come si dirà, dell'inchiesta giudiziaria derivata dalle prime dichiarazioni di Tommaso Buscetta - proprio dalla sua non confessabilità.

Venendo, dunque, alle censure riguardanti il ruolo di tramite svolto, secondo il Mutolo, dall'avvocato Cristoforo Fileccia, il primo rilievo della Difesa (pag. 16 e seguenti del volume IV capitolo IV dell' Atto di impugnazione) è che <<se veramente, come afferma Mutolo, l'avvocato Fileccia era il tramite dei rapporti tra dr. Contrada e Riccobono, cioè Contrada avvisava Fileccia e Fileccia avvisava Riccobono, vuol dire che il poliziotto e il mafioso non avevano rapporti diretti. Allora, questa situazione è contrastante ed inconciliabile con tutte le altre dichiarazioni di Mutolo e di qualche altro pentito, che parlano di rapporti personali e diretti tra i due e in modo particolare Spatola Rosario, che addirittura, ha dichiarato di aver visto, nella primavera del 1980,. Contrada e Riccobono pranzare insieme in un ristorante di Sferracavallo>>.

Nel volume 6 dei Motivi nuovi si premette che, secondo de relato di Gaspare Mutolo:

- a) Contrada si sarebbe costantemente avvalso dell'avv. Fileccia per fare giungere al Riccobono le notizie di interesse, ed in particolar modo quelle riguardanti le operazioni di polizia predisposte per la sua ricerca;
- b) negli anni tra il 1977, 1978 e 1979, quando lo stesso Riccobono aveva necessità di incontrarsi con il funzionario di polizia,

<<chiedeva all'avv. Fileccia di convocare nel suo studio legale il dott. Contrada onde realizzare l'incontro; l'avvocato e il funzionario ottemperavano a siffatta richiesta o imposizione, che dir si voglia, senza indugio alcuno, puntualmente e obbedientemente>> .

Si deduce, quindi, che:

- c) Mutolo ha affermato che l'avv. Fileccia si recava in alcuni posti, ad esempio il deposito di tale Salvatore Montalto, per incontrarsi con mafiosi - suoi clienti e non (non lo era il Riccobono) - e dare loro notizie sui processi;
- d) Lo stesso collaborante ha sostenuto di essere stato presente a taluni di questi incontri, e però ha escluso di avere mai sentito parlare il suo “capofamiglia”, in tali occasioni, di informazioni fatte pervenire da Contrada (pag. 6 trascrizione udienza 12 luglio 1994);
- e) quanto dichiarato dall'imputato nel corso del proprio esame, e cioè di non essere mai stato nello studio dell'avv. Fileccia, di non sapere dove esso fosse ubicato, di avere avuto col predetto legale rapporti analoghi a quelli intrattenuti con tanti altri avvocati di Palermo, e cioè di mera conoscenza (pagg. 7-8- cit. ud. 23-12-1994), aveva ricevuto un indiretto conforto dalla mancanza di annotazioni riguardanti l'avv. Fileccia in tutte le agende dello stesso Dr. Contrada dal 1976 al 1992;
- f) se tali agende erano state utilizzate dall'Accusa ed anche dal Tribunale per provare conoscenze, amicizie, incontri, colloqui, telefonate o rapporti in genere con altre persone, dovevano avere uguale valenza per provare l'assenza di rapporti con altre persone e, nel caso specifico, con l'avv. Fileccia;

- g) negli anni indicati da Mutolo (1977-1978-1979), cioè quelli in cui sarebbe stato posto in esame il delittuoso comportamento dell'avvocato e del funzionario di P.S., il Riccobono non era "latitante" cioè non era un individuo ricercato dalle Forze di polizia perché colpito da provvedimento restrittivo della libertà personale cui si era sottratto, ma era soltanto e semplicemente un soggetto da rintracciare ed accompagnare in ufficio per la notifica di un decreto di sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un comune dal quale avrebbe, poi, potuto allontanarsi a suo piacimento o nel quale, addirittura, avrebbe potuto decidere di non recarsi mai;
- h) <<è contrastante e inconciliabile, non solo con la realtà dei fatti ma con il comune buon senso, ritenere possibile che un noto avvocato ed un alto funzionario di polizia stabilissero tra loro un siffatto vincolo criminoso per la tutela di un pregiudicato cui doveva essere notificato un provvedimento per la misura di prevenzione>>;
- i) l'accusa specifica di Mutolo <<investe e coinvolge, sullo stesso piano, in contemporanea e uguale responsabilità di favoreggiamento verso un mafioso e verso la mafia in generale, per concorso nel medesimo reato, sia l'avvocato che il funzionario di polizia>>;
- j) il Tribunale, dunque, avrebbe errato nel ritenere attendibile il pentito quando accusa Contrada, e, al contempo, nell'affermare che la verifica della posizione dell'avv. Fileccia - la cui smentita aveva liquidato come non credibile - sarebbe stata <<eventualmente materia di approfondimento in altre sedi>> (pag. 470 della sentenza);

k) allo stesso modo, quel giudice aveva arbitrariamente assimilato il ruolo di favoreggiatore attribuito dal Mutolo all'avv. Fileccia e quello di portavoce svolto da quest'ultimo in occasione della perquisizione condotta dal funzionario di Polizia dr. Renato Gentile presso l'abitazione del latitante Inzerillo (il predetto legale, in quest'ultimo caso, aveva rappresentato al funzionario di Polizia dr. Vasquez, casualmente incontrato in tribunale, perché ne riferisse a Contrada, le legittime rimozioni di un suo cliente per le modalità poco urbane della perquisizione stessa).

Osserva questa Corte che, innanzitutto, la premessa sub b) non riflette il tenore della deposizione del Mutolo.

Il collaborante, infatti, non ha affatto affermato, come gli si vorrebbe far dire, che lo studio legale Fileccia fosse destinato ad ospitare, alla bisogna, gli incontri tra il Contrada e Riccobono.

Ha riferito, piuttosto, di avere appreso dal suo "capofamiglia" che egli aveva incontrato l'odierno imputato <<nell'ufficio dell'avv. Fileccia>> in uno specifico frangente, e cioè per appurare quale fosse il delatore le cui soffiature, trasmesse dallo stesso Contrada, lo avevano costretto per tre volte ad allontanarsi dalle abitazioni di cui si avvaleva dalla zona di Via Ammiraglio Rizzo (cfr. pagine 187 e 188 trascrizione udienza 7 giugno 1994).

Né, per altro verso, è pertinente l'argomento della presunta inconciliabilità tra la necessità di un tramite e l'esistenza di rapporti diretti tra l'imputato ed il Riccobono.

Si tratta, all'evidenza, di una verticalizzazione dialettica: l'utilità di un tramite, infatti, si pone quando non si verifica l'opportunità di rapporti

diretti, e si pone secondo le circostanze (così come, del resto, la trasmissione di notizie di interesse per Riccobono o per altri poteva avvenire quando se ne presentava l'occasione).

L'avv. Fileccia, cioè, non è descritto come monopolista della trasmissione di notizie di interesse, ma come un tramite possibile e frequente, secondo un meccanismo di passaparola.

Un tale meccanismo, del resto, fa escludere che l'avv. Fileccia avesse necessità di incontrare il Riccobono e cercarlo in uno dei luoghi della sua latitanza, ed induce a superare l'ulteriore rilievo difensivo secondo cui il tramite del predetto legale avrebbe reso tardivi eventuali preavvisi di operazioni di Polizia e dunque sarebbe del tutto inverosimile.

Oltretutto, come rilevato dal Tribunale (pag. 803 della sentenza) <<poichè al tempo in questione la ricerca dei latitanti avveniva per lo più sulla base di notizie di natura confidenziale, normalmente le operazioni che ne scaturivano erano precedute da adeguati controlli ed attività investigative che richiedevano tempi piuttosto lunghi di verifica>> (emblematico, ad esempio, è il caso della già menzionata operazione di Polizia del 30 aprile 1980, preceduta da notizie confidenziali pervenute all'inizio dell'anno, che per poco non aveva consentito di pervenire alla cattura del Riccobono, individuato proprio nell'appartamento al piano attico di via Guido Jung, n° 1, della quale ha riferito il teste Gianfranco Firinu, cfr. pagine 415 e seguenti della sentenza appellata).

Senza dire che esistevano concrete possibilità di incontro tra l'avvocato ed il funzionario di Polizia, avendo entrambi, in ragione della loro rispettiva attività, occasione di recarsi di frequente a Palazzo

di Giustizia (luogo che l'avv. Fileccia ha riferito di frequentare quotidianamente).

Quanto alle deduzioni sub c), h) ed i), giova ricordare i passaggi salienti del provvedimento del 19 aprile 1996 - acquisito in questo giudizio di rinvio ad istanza della Difesa, in parziale rinnovazione della istruzione dibattimentale - con il quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto l'archiviazione del procedimento n. 7415/92 R.G.N.R., nei confronti, tra gli altri, dell'avv. Cristoforo Fileccia.

Il decreto, in particolare, riporta stralci degli interrogatori resi dai collaboranti Gaspare Mutolo (il 19 novembre 1992), Giuseppe Marchese (il 4 novembre 1992), Salvatore Cancemi (il 10 novembre 1993) e Francesco Marino Mannoia (il 27 gennaio 1994).

Dà conto, in particolare, che il Mutolo aveva riferito: <<l'avv. *FILECCIA* Cristoforo intratteneva rapporti molto stretti con Scaglione Salvatore, Inzerillo Salvatore e lo stesso Riccobono Rosario. Egli veniva incaricato di "sondare" il grado di "malleabilità" dei magistrati e, inoltre, si interessava di tutte le esigenze degli uomini d'onore latitanti, che incontrava personalmente ovunque si trovassero. Io stesso ebbi modo di vederlo alcune volte nel deposito di carburanti di Montalto Salvatore ovvero in un magazzino sito nei pressi della casa di Inzerillo Salvatore, luoghi quali io accompagnavo il Riccobono, ed ove appunto l'avv. *FILECCIA* riferiva ai presenti (Scaglione, Inzerillo, Montalto, Badalamenti Gaetano, di Maiio Salvatore) di processi e di problemi di imputati latitanti. Questi

rapporti risalgono al periodo 1975-76 e comunque, dopo il 1982, non ho più avuto motivo di avere incontri con l'avv. Fileccia>>.

Giuseppe Marchese, invece, aveva dichiarato che Totò Riina aveva fatto pervenire a suo fratello Antonino Marchese un biglietto con cui gli consigliava di nominare l'avvocato Fileccia proprio difensore di fiducia nel processo per l'omicidio di Puccio Vincenzo, facendo sapere che il predetto legale *<<avrebbe svolto tutto l'interessamento necessario, anche per quanto riguardava i contatti con i giudici popolari (.....)>>.* In effetti, aveva soggiunto il collaborante, profittando di un colloquio, il predetto legale aveva successivamente comunicato a suo fratello Antonino Marchese tutti i nomi dei giudici, informandolo che gli stessi nomi egli aveva già fornito a Raffaele Ganci⁶.

Di una “vicinanza” dell’avvocato Fileccia al Ganci aveva anche parlato Salvatore Cancemi (legato allo stesso Ganci da una profonda ed antica amicizia, come si sottolinea nella sentenza appellata a pag. 656); di una “vicinanza” a Totò Riina aveva riferito Giovanni Drago; di buoni rapporti con Nenè Geraci, capo mafia di Partinico, cui il predetto legale avrebbe chiesto il gradimento prima di acquistare un terreno nel suo territorio, aveva parlato Marino Mannoia.

Nel valutare tali risultanze il GIP (pag. 9 e segg.) aveva osservato che:

- *<< tutti gli indagati esercitano la professione di avvocato penalista e, pertanto, la loro riferita vicinanza ad alcuni noti pregiudicati mafiosi non può essere da sola utilizzata quale*

⁶ Capofamiglia della “Noce”, come dà atto la sentenza di primo grado nel trattare le dichiarazioni di Salvatore Cancemi

univoco indizio di reato, dovendo ragionevolmente presumersi che la stessa possa trovare origine proprio nell'esercizio della loro professione (....)>>;

- *quanto alle dichiarazioni di Marino Mannoia, non può <<attribuirsi univoco valore indiziante alla richiesta di assenso al Geraci per l'acquisto di un terreno in Partinico, località della provincia di Palermo nella quale quest'ultimo ha esercitato per lungo tempo la carica mafiosa di "capo mandamento". Premesso, infatti, che non risulta dagli atti se effettivamente l'avv.to FILECCIA abbia acquistato un terreno in Partinico, va rilevato che tale comportamento, censurabile sotto il profilo della valenza che un siffatto riconoscimento può assumere nell'ambito della ``società" mafiosa, non può considerarsi indizio di appartenenza all'associazione stessa, non essendo lo stesso causativo di un contributo oggettivamente idoneo al rafforzamento del sodalizio ed al perseguimento dei suoi fini;*
- *le dichiarazioni del Mutolo, secondo le quali l'avv.to Fileccia, "...veniva incaricato di "sondare" il grado di «malleabilità» dei magistrati..." non apparivano univocamente significative di un inserimento o di una contiguità all'organizzazione criminale, nè di un servizio che avesse contribuito al rafforzamento dell'associazione criminale "Cosa Nostra";*
- *<<se da un lato, infatti, appare spiegabile, alla luce della logica dell'associato mafioso, che questi tenti qualsiasi via al fine di ottenere un provvedimento favorevole da parte dell'Autorità Giudiziaria, dall'altro non risulta provato che il FILECCIA e*

OMISSIS abbiano fornito tali indicazioni ovvero si siano in alcun modo adoperati al fine di ottenere trattamenti di favore, nei confronti dei loro assistiti, al di fuori delle norme processuali>>.

Lo stesso GIP, in ordine alle dichiarazioni del Mutolo secondo le quali l'avv.to FILECCIA "...si interessava di tutte le esigenze degli uomini d'onore latitanti ha osservato che <<anche il latitante, per ragioni inerenti il suo diritto di difesa, è certamente legittimato avere contatti con i propri difensori a prescindere dal momento in cui conferisce il suo mandato, essendo altre le condotte vietate che di regola potrebbero configurare un abuso dell'ufficio del difensore; quale il procurare denaro o documenti, l'aiuto a fuggire ed a nascondere il latitante ovvero tutti quei comportamenti integranti fattispecie di reati volti ad eludere le investigazioni dell' autorità.

Invero, dall'analisi delle dichiarazioni del MUTOLO non emerge che il predetto, in mancanza di più concrete ed ulteriori specificazioni, abbia voluto riferirsi a tali ultime attività, le sole che, giova ricordare, sono in conflitto con quelle consentite dal mandato professionale nell'esercizio dell'attività forense>>.

Osserva questa Corte che oggetto del processo è la verifica dei riscontri alla indicazione accusatoria di Gaspare Mutolo nei confronti di Contrada, non il giudizio di responsabilità dell'avv. Fileccia per concorso esterno in associazione mafiosa o per singoli fatti di favoreggiamento.

Non esiste, cioè, la prospettata incompatibilità logica tra la positiva verifica della attendibilità del Mutolo, limitatamente alle indicazioni

accusatorie su Contrada che evocano la figura dell'avv. Fileccia, e la mancanza di prova - per di più ritenuta in un provvedimento che non ha il crisma della irrevocabilità - di condotte agevolatrici da parte del predetto legale, pertinenti all'organizzazione mafiosa nel suo insieme.

Del resto, il provvedimento di archiviazione del GIP, nel riportare le dichiarazioni di Gaspare Mutolo, non fa alcuna menzione a notizie fatte avere da Contrada al Riccobono tramite l'avv. Fileccia, ma riporta ciò che Mutolo riferisce come oggetto di una sua percezione diretta, e cioè gli incontri del predetto legale con latitanti mafiosi anche non suoi clienti e fuori dal suo studio : incontri svoltisi negli anni 1975-1976 , che non potevano attingere l'odierno imputato in un periodo in cui era ancora visto come un nemico di Cosa Nostra.

In altri termini, la funzione di tramite dell'avv. Fileccia, per quanto interessa questo processo, riguarda il periodo in cui il collaborante era detenuto (dal maggio 1976 al 1981), ed è per tale ragione che, in modo del tutto logico, lo stesso Mutolo ha risposto di non avere mai direttamente assistito a contatti tra Contrada e Rosario Riccobono e di non avere mai sentito il suo capofamiglia, in occasione degli incontri informativi tra l'avv. Fileccia e latitanti o ricercati mafiosi, parlare dell'odierno imputato.

Del resto, anche a volere ritenere penalmente irrilevanti tali incontri, come ha fatto il GIP (che non ne ha escluso la storicità), non vi è dubbio che essi, menzionati in modo convergente dal Mutolo e dal Marchese, contribuiscono a coonestare, unitamente agli altri riscontri individuati dal Tribunale, le dichiarazioni rese dal Mutolo in questo processo, delineando un profilo non del tutto neutro del predetto

legale.

E' evidente, inoltre, che l'avv. Fileccia, citato dalla Difesa ed escusso come testimone perchè non risultava la sua qualità di indagato, non avrebbe mai potuto *edere contra se* (art. 198 comma secondo c.p.p.); apparendo, sotto questo profilo, condivisibile la considerazione del Tribunale secondo cui (pag. 470 della sentenza appellata) la sua testimonianza <<appare viziata da uno specifico interesse a confutare le dichiarazioni di Mutolo, particolarmente gravi nei suoi confronti ed afferenti aspetti più ampi rispetto al punto in esame>>.

Infine, proprio l'essere stata la via Jung un qualificato centro di interessi di Rosario Riccobono costituisce un riscontro della veridicità delle notizie riguardanti gli avvertimenti di operazioni di Polizia in quella zona, delle quali ha riferito il Mutolo evocando la figura dell'avv. Fileccia.

Quanto ai rilievi sub e) e f), la circostanza che nelle agende dell'imputato non risultino annotazioni relative ad incontri o contatti con il predetto professionista non ha alcuna valenza dimostrativa.

Può venire in considerazione, infatti, unicamente il significato delle annotazioni che si rinvencono, non l'assenza di annotazioni. Senza dire che, per il loro carattere necessariamente occasionale ed estemporaneo, difficilmente contatti di tal fatta si prestavano ad essere menzionati, peraltro con esiti potenzialmente compromettenti, nelle agende in questione.

Il fatto, poi, che Rosario Riccobono (pagine 433-440 della sentenza) dal 20 aprile 1977 (data di revoca del mandato di cattura n° 306/75 del 5-7-1975 dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo) al 23 aprile

1980 (data dell'ordine di carcerazione n° 419/80 emesso dalla Procura Generale di Palermo per espiare anni 4 di reclusione per condanna definitiva della Corte di Assise di Palermo), fosse “soltanto” ricercato per la notifica di un provvedimento di sottoposizione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Porto Torres, non esclude, come puntualmente rilevato dal Tribunale (pag. 441 della sentenza) che egli avesse <<comunque, un'imprescindibile interesse a sfuggire ai controlli di Polizia che, in ogni caso, ne avrebbero comportato l'allontanamento dal luogo della propria egemonia criminale, che, come è noto, costituisce il piu' grave danno che possa subire un “boss” mafioso>>.

Analogamente, è formalistica l'osservazione secondo cui, lasciata il 20 ottobre 1976 la Squadra Mobile per passare a dirigere la Criminalpol, Contrada aveva assunto competenze diverse e non si occupava di ricercati o latitanti mafiosi (tale compito, infatti, era demandato alla Squadra Mobile, istituzionalmente tenuta anche attività di Polizia Giudiziaria a tutto campo, mentre la Criminalpol assolveva incarichi relativi a specifiche indagini, conferiti caso per caso).

Proprio l'avvocato Fileccia, infatti, che per la sua pluridecennale esperienza forense, scandita da difese di imputati mafiosi di rango, aveva pieno titolo a fare una affermazione così impegnativa (affermazione valorizzata dai difensori appellanti a conclusione dell'Atto di impugnazione) nel corso del suo esame ha dichiarato che <<...Il dr. Contrada era il simbolo della polizia a Palermo>>; non essendo, dunque, pensabile che la considerazione dell'odierno imputato nel mileu mafioso fosse influenzata dalle diverse funzioni

svolte negli apparati della Polizia giudiziaria palermitana⁷.

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte devono, dunque, essere disattese le censure in punto di attendibilità del collaborante per lo specifico aspetto in esame.

Parimenti infondate sono le doglianze, svolte nel volume VI capitolo V dell'Atto di impugnazione e nel volume 7 dei Motivi nuovi, a proposito dell'episodio della rivelazione a Riccobono, da parte di Contrada, di confidenze ricevute dal costruttore Gaetano Siragusa, vittima di pressioni estorsive.

La vicenda, nella prospettazione accusatoria, recepita dal Tribunale, si caratterizza per l'evidente impatto causale della condotta dell'imputato ai fini del rafforzamento del sodalizio, in quanto volta a riparare ad una breccia operata nel muro nell'omertà - seppure con uno sfogo estemporaneo ed informale - da un costruttore sottoposto al pagamento del "pizzo" nel territorio di Rosario Riccobono.

Rinviando, con le precisazioni e le integrazioni appresso svolte, alla sentenza di primo grado - nella quale è esaminato tutto il materiale logico successivamente riversato nei Motivi e nei Motivi nuovi di appello - giova riassumere i principali argomenti della Difesa.

Premettono i difensori appellanti (pag. 36 vol. IV cap. IV dell'Atto di impugnazione): <<Ha raccontato, infatti, Mutolo, alla udienza del 7 giugno 1994, che nel 1981, dopo il funerale della madre, suo cugino Gaetano Siragusa gli aveva confidato che aveva ricevuto telefonate intimidatorie per impedirgli di

⁷ Peraltro, a seguito dell'uccisione del dirigente dr. Boris Giuliano (21 luglio 1979), dal 24 luglio 1979 l'imputato tornò a dirigere, in via interinale, la Squadra Mobile ed il Nucleo di Polizia Giudiziaria presso la locale Procura della Repubblica, sino al primo febbraio 1980.

costruire un fabbricato a Pallavicino e che, pertanto, aveva chiesto il suo intervento ed aiuto. Mutolo allora ne aveva parlato a Riccobono che, però, gli disse che il Siragusa aveva riferito, non con denuncia, ma in linea amichevole la cosa al dr. Contrada, il quale a sua volta l'aveva portata a conoscenza di Riccobono Rosario.....>>.

Ricordano, quindi, che, escusso quale teste di riferimento all'udienza del 14 ottobre 1994, il Siragusa aveva negato di avere mai subito pressioni estorsive o intimidazioni in relazione alla sua attività di costruttore a Pallavicino, e, a fortiori, di averne fatto cenno al cugino. Aveva, parimenti, negato di avere avuto contatti con Contrada, precisando che soltanto nei primi anni '70 gli era pervenuta una lettera anonima intimidatoria quando stava costruendo un palazzo nella borgata di Cardillo, ("**Non fallire perchè ti uccidiamo**"!), e che, pertanto, si era rivolto alla polizia denunciando il fatto.

Deducono, dunque, (pag. 37 volume IV capitolo IV dell'Atto di impugnazione) <<Anche in questo caso il Mutolo ha costruito la calunnia secondo la collaudata tecnica, innestando, cioè, su un nucleo di verità (la denuncia sporta dal Siragusa molto tempo prima) una circostanza del tutto falsa>>.

Il costrutto difensivo ha trovato un più compiuto sviluppo nei motivi nuovi di appello.

Segnatamente, sono stati indicati (pagine 14,15 e 16 del volume 7) ulteriori fatti storici veri, nei quali il collaborante avrebbe innestato le sue calunnie, e cioè:

- il Siragusa aveva rinunciato al progetto relativo alla seconda costruzione;
- << le imprese erano soggette al pagamento del pizzo" ad opera dei mafiosi

della zona interessata>>;

- il Siragusa si era recato talvolta in Tribunale, se non altro in occasione del procedimento sfociato nella estensione quale socio di fatto - pronunciata nei suoi riguardi con sentenza del Tribunale di Palermo in data 4 aprile 1979- del fallimento precedentemente dichiarato nei confronti del suocero Salvatore La Mantia.

Il Mutolo, hanno dedotto i difensori appellanti <<nel raccontare l'episodio, ha detto in maniera chiara ed inequivocabile che l'azione intimidativa nei confronti del Siragusa era un fatto attuale e non certo del passato (...). Ma nel 1981 Siragusa Gaetano era già stato dichiarato fallito da qualche tempo, da almeno due anni, non aveva in corso alcun lavoro edilizio, aveva dovuto cedere il progetto di costruzione di altro edificio in Via Ammiraglio Cagni all'impresa Caravello e, pertanto, non poteva essere oggetto di minacce e intimidazioni a scopo estorsivo da parte di Riccobono o comunque dei mafiosi di Pallavicino. Se aveva dovuto rinunciare alla progettata costruzione sin dal 1978 (tre anni prima) come poteva mai, nel 1981, subire pressioni per pagare il "pizzo", essere minacciato di morte se avesse ancora continuato a costruire a Pallavicino?>>.

La rinuncia al progetto, dunque, aveva trovato la sua causa esclusiva nello stato di decozione del Siragusa, riscontrato dal compendio documentale relativo alla vicenda fallimentare.

Per rendere credibile la sua menzogna il collaborante <<ha dovuto, gioco forza, spostare in avanti di qualche anno il tempo del fatto addebitato al dott. Contrada. Infatti non poteva parlare di azione intimidativa ed estorsiva compiuta nel periodo della costruzione del primo edificio di Via Ammiraglio Cagni perché in quest'opera lui, in un primo tempo, era stato socio di fatto del cugino e quindi

avrebbe dovuto provvedere direttamente a sistemare” gli affari con la cosca” e, nel periodo successivo in cui era ancora in stato di costruzione, cioè del 1975 in poi, era stato prima latitante e poi detenuto (dal maggio 1976) non usufruente ancora di permessi>>.

Si chiedono, infine, i medesimi difensori : <<per quale motivo il Siragusa Gaetano, ormai fuori dall'attività edilizia da moltissimi anni (1978-79), avrebbe dovuto negare di aver confidato ad un funzionario di polizia - qualora l'avesse fatto per fiducia verso di lui e nella speranza di avere comunque un aiuto o anche un semplice consiglio amichevole, ciò che gli era accaduto gli stava accadendo? Perché rendere una testimonianza falsa o reticente in favore di (un) uomo che in sostanza lo aveva tradito? Non certo per timore del dott. Contrada dato lo Stato dello stesso (incarcerato e processato). Non certo per timore di Rosario Riccobono morto da moltissimi anni. Non certo per avversione contro Mutolo perché "pentito" in quanto non può certamente il Siragusa essere un mafioso o indiziato tale, ma piuttosto vittima della mafia>>.

Osserva questa Corte che, sin dalle sue premesse, il costruito difensivo non riflette la cronologia della vicenda, siccome descritta dal collaborante e riscontrata in atti.

Il Siragusa, infatti, rappresenta al cugino (cfr. pagina 51 e segg. trascrizione udienza 7.6.1994) : <<*Sai, Gaspare, io ho ricevuto delle telefonate, io qua a Pallavicino non posso venire piu' io dovevo costruire dice, qua davanti cioe' verso la via Ammiraglio Cagni, piu' avanti, gia' avevo fatto, dice, il progetto, dice. Pensa che il progetto, li', che l'ho dato e nemmeno mi hanno dato i soldi quelli che*

ho speso per fare il progetto." Ci dissi: "ma scusa, ma perche'?", dice: "Ma non lo so, io solo sono preoccupato di queste telefonate che ho ricevuto dicendomi che appena metto piede a Pallavicino verro' ucciso", dissi: "va bene, Tanino, ora di parlare con qualcuno">>>....

Egli, cioè, lamenta:

- di non potere mettere più piede nella borgata di Pallavicino, dove, nella via Ammiraglio Cagni, aveva costruito un palazzo e si accingeva a costruirne un altro;
- di avere dovuto, in precedenza, desistere dalla costruzione del secondo fabbricato e di non avere potuto nemmeno recuperare dai costruttori Caravello, cui aveva ceduto il progetto, il credito per le relative spese (dalla documentazione acquisita all'udienza del 16 dicembre 1994 risulta che 19/7/1979 venne assentita la concessione edilizia n° 2097 a Caravello Domenico, Gaspare e Giuseppe sulla base dell'istanza n° 3734/204 del 21-9-1976 / 19-1-1978, presentata da La Mantia Salvatore, socio di fatto del Siragusa,).

Lo stesso Mutolo assicura il suo interessamento e chiede al Riccobono (cfr. ibidem, pag 53) : <<*Saro, ma questo discorso che a mio cugino ci arrivano telefonate di non venire piu' qua a Pallavicino qual'è?*>>.

Gli viene risposto : << *E' un cornutazzo, dice, tuo cugino, e non lo hanno ammazzato solo perchè è tuo cugino..... ci disse al dott. Contrada ca i mafiosi che ci sono a Pallavicino sono dei vampiri ca ci sucano u sangu, quindi il Riccobono mi dice che questa notizia ce la da il Dottore Contrada, cosi', amichevolmente* >>.

Mutolo, cioè, ne parla a Rosario Riccobono ed apprende da lui che lo

sfogo del Siragusa col funzionario di Polizia, incontrato in Tribunale, aveva riguardato la sua condizione di imprenditore vessato e rovinato dalle richieste di “pizzo”.

Non è casuale - si badi bene - l’uso del predicato “disse” (riferito alle richieste di “pizzo”, non all’ostracismo) al passato remoto, cioè ad una azione ormai esaurita.

Il collaborante, a questo punto, poiché il cugino nega, viene sollecitato dal Riccobono a ricordare al Siragusa che l’incontro con il funzionario di Polizia era avvenuto al palazzo di giustizia; il Siragusa, allora, non esclude di avere visto Contrada per qualche motivo lecito, facendo una mezza ammissione che convince lo stesso Mutolo della veridicità delle accuse del suo “capofamiglia”: *<<ma puo' darsi qualcuno, insomma, avra' capito, insomma, avra' intuito male", io capisco, mi rendo conto che effettivamente, insomma, il discorso magari c'era stato, non so a che livello, e ci dico a mio cugino: "Comunque tu non costruire piu' a Pallavicino", ci faccio recuperare non so tre milioni o tre milioni e mezzo del progetto..>>.*

In sintesi, la forzata rinuncia del Siragusa a dare seguito all’attività costruttiva ed il conseguente ostracismo da lui subito trovano il loro antefatto nella imposizione del “pizzo”, e la loro causa prossima nello sfogo con l’odierno imputato, costituendone, dunque, una sanzione ancora attuale allorquando, nel febbraio 1981, lo stesso Siragusa ne parla per la prima volta al cugino in occasione dei funerali della di lui madre.

La coerenza logica delle dichiarazioni del Mutolo, al di là delle difficoltà espressive del collaborante, soggetto di scarsissima

cultura, si coglie anche in relazione all'epoca della imposizione del "pizzo", dalla quale è plausibile che il Siragusa fosse rimasto immune soltanto nella fase iniziale della costruzione del primo edificio in via Ammiraglio Cagni, intrapresa quando i suoi soci occulti erano lo stesso Mutolo e Salvatore Micalizzi.

La società, infatti, secondo il narrato del collaborante, venne sciolta con l'attribuzione di un appartamento a lui ed al Micalizzi, che, coinvolti nelle indagini per l'omicidio dell'agente di Polizia Gaetano Cappiello, perpetrato il 2 luglio 1975, furono costretti a defilarsi, non potendosi più fare vedere in cantiere (cfr. pag. 52 trascrizione udienza 7 giugno 1994 <<*Nel '75 dopo a noi ci succede quel processo che abbiamo ucciso l'agente Cappello, quindi siamo latitanti, cioè non e' che possiamo stare tranquilli la', a Pallavicino, anche se ci., pero' non ci piaceva, insomma, andare ogni sabato a fare i pagamenti, insomma, in questo fabbricato. Cioe' noi che dopo che siamo entrati, diciamo, latitanti per l'omicidio Cappello, con mio cugino abbiamo chiuso di conti e ci abbiamo fatto dare i soldi che noi avevamo usciti, pero' calcolando che lui ci doveva dare un appartamento a me e un appartamento diciamo, al Micalizzi, quando erano terminati, e il discorso si chiude>>*>⁸).

Ora, come ricordato anche a pag. 11 del volume 7 dei Motivi nuovi di appello, il certificato di abitabilità per il fabbricato in questione venne rilasciato il 9 dicembre 1977 (dal relativo rapporto tecnico si evince

⁸ L'attribuzione di un appartamento al Mutolo è stata positivamente riscontrata (pag. 476 della sentenza appellata),

che i lavori vennero ultimati nel settembre del 1977).

E', ancora una volta, plausibile, dunque, che le pressioni estorsive per il pagamento del pizzo si facessero sentire proprio in quel periodo, nel quale il Siragusa aveva la possibilità giuridica di vendere le unità immobiliari in quanto dichiarate abitabili, percependo i saldi del prezzo, e nel quale aveva anche chiesto la concessione edilizia per la costruzione del secondo palazzo (con istanza n. 3734/2904 del 21.9.76/19.1.78).

Altrettanto plausibile, inoltre, che i segni della sua insolvenza si fossero manifestati anche a cagione di tali pressioni.

A questa stregua, la indicazione dell'incontro e dello sfogo estemporaneo a Palazzo di Giustizia con l'odierno imputato collima perfettamente con l'epoca della procedura di fallimento a carico del Siragusa.

Allo stesso modo, l'epoca in cui il Siragusa ha riconosciuto di avere recuperato (pur senza l'intermediazione del cugino) il credito per le spese del progetto del secondo fabbricato dai costruttori Caravello collima con il periodo in cui il Mutolo afferma di essersi interessato della sua vicenda (cfr. pag. 408 della sentenza appellata).

Del resto, fortemente sintomatico della reticenza del Siragusa è la negazione di un fatto (l'imposizione del pizzo ad un costruttore nel territorio di Rosario Riccobono) che non solo il Tribunale, ma gli stessi difensori appellanti finiscono col riconoscere, laddove affermano <<che le imprese erano soggette al pagamento del "pizzo" ad opera dei mafiosi della zona interessata>> (pag. 14 del volume 7 dei motivi nuovi di appello).

Il primo giudice, inoltre, (pag. 477 della sentenza appellata), ha evidenziato che Gaspare, Domenico e Giuseppe Caravello <<ritenuti dagli inquirenti affiliati alla cosca di Partanna - S.Lorenzo sulla base di accertamenti eseguiti, avevano gestito l'impresa di costruzioni "Caravello s.r.l." fino al 1985/1986, anno in cui erano decaduti dalla licenza perchè segnalati per mafia (cfr. dep. cap Bruno f. 83 ud.18/10/1994)>>.

Tale circostanza deve essere correlata con quella del ritardo nel pagamento delle spese del progetto, che si spiega in un contesto di intimidazione mafiosa sfociato nell' "esilio" del Siragusa assai meglio che in un avvicendamento tra un imprenditore in cattive acque ed altri in salute economica.

Oltretutto, se il Siragusa fosse rimasto un protetto di Rosario Riccobono, l'adempimento del debito dei Caravello per le spese del progetto sarebbe stato quanto mai tempestivo, data l'importanza degli impegni assunti nei contesti mafiosi e la gravità delle sanzioni per la loro mancata osservanza.

Non coglie, dunque, nel segno l'osservazione difensiva secondo cui la rinuncia al progetto avrebbe trovato causa nello stato di decozione del costruttore. Al contrario, l'insolvenza di questi derivò da una condizione ambientale sfavorevole di esposizione al "Pizzo" e di inibizione all'ulteriore attività costruttiva.

Non è vero, quindi, alla stregua dei riscontri acquisiti, che il Tribunale sarebbe incorso in una petizione di principio assumendo come presupposto il dato da dimostrare, e cioè l'essere stato "Contrada confidente di Riccobono" (pag. 19 vol. 78 dei motivi aggiunti).

Del resto, la mendace negazione del Siragusa si spiega con una

condizione di omertà e di diffidenza nel sistema di tutela dello Stato, nonostante la pendenza del procedimento a carico di Contrada e l'uccisione di Rosario Riccobono, né richiede ulteriori commenti alla stregua di quanto sin qui evidenziato.

Le censure articolate sul punto dai difensori appellanti, dunque, devono essere disattese.

La vicenda Siragusa, come rilevato dal Tribunale (pag. 485 della sentenza), dimostra che nel 1981 i rapporti tra Riccobono e Contrada erano pienamente instaurati.

Anche in ordine alla iniziale instaurazione dei rapporti tra l'odierno imputato ed il mafioso Stefano Bontate le indicazioni accusatorie del Mutolo si sono rivelate credibili, a dispetto di quanto dedotto dai difensori appellanti.

Premesso, infatti che, tali rapporti, preesistenti ai contatti tra il mafioso Rosario Riccobono e l'odierno imputato, sarebbero stati resi possibili, per quanto appreso dal Mutolo, da quelli del Contrada con il funzionario di Polizia Pietro Purpi e con l'imprenditore Arturo Cassina, vanno innanzitutto esaminate le censure articolate nel volume IV, capitolo V paragrafo V.1 nella parte dedicata a Gaspare Mutolo (pag. 33 e segg.) e nel volume III dell' Atto di impugnazione nella parte dedicata alle dichiarazioni del collaborante Gioacchino Pennino (pagine 10-11).

Esse si riassumono nella proposizione secondo cui, ammesso che il dr. Purpi avesse avuto rapporti amichevoli con il mafioso Stefano Bontate,

dispensando favori a costui e ricevendone, ciò non consentirebbe di attribuire proprietà traslative a rapporti personali, cioè di inferire l'esistenza di rapporti della medesima natura tra l'imputato e lo stesso Bontate.

In altri termini, il Tribunale avrebbe arbitrariamente dedotto <<che, essendo stato provato il rapporto Purpi-Contrada (lo stesso dott. Contrada lo ha ammesso e dichiarato) ed avendo il Mutolo asserito che c'era uno stretto rapporto Purpi-Bontate (lo stesso Purpi in sede di interrogatorio del P.M. aveva ammesso di conoscere il Bontate) ne consegue che la illazione di Mutolo secondo cui Purpi ha fatto da tramite tra Contrada e Bontate è un fatto vero, provato e riscontrato>> (pag. 35 volume IV capitolo V paragrafo V.1 dei Atto di impugnazione).

Lo stesso Mutolo, peraltro, soggiungono i predetti difensori, <<ha parlato quasi esclusivamente del dr. Purpi e dei presunti rapporti del funzionario di polizia con Stefano Bontate>>, non contenendo le sue dichiarazioni alcun elemento <<da cui possa ritenersi provato o riscontrato un rapporto Contrada-Bontate tramite Purpi o altri, o indipendente da qualsiasi tramite>>.

Il collaborante, infatti, alla domanda “...*Ha mai sentito parlare il dottore Purpi e il signor Bontate del dr. Contrada?*” aveva risposto “*No, no, no, mai*”(pag. 25, ud. 1° giugno 1995) ed alla ulteriore domanda “*Lei ha mai visto il dr. Contrada nella villa di Bontate? Lei ha mai visto il dr. Contrada in compagnia di Bontate?*” aveva risposto “*No, no*” (pag.11, ud. 1° giugno 1995).

Le argomentazioni svolte dal Tribunale circa il rapporto Bontate - Purpi - Contrada (pagina 414 e segg.) intercettano ed esauriscono, a ben guardare, tutti gli spunti successivamente riversati nelle censure

della Difesa.

Giova, tuttavia, precisare che è del tutto neutra la circostanza, riferita dal Mutolo, di non avere mai sentito Purpi e Bontate parlare di Contrada.

Il collaborante, infatti, indicando la sua fonte nel Riccobono, ha puntualizzato i limiti delle sue conoscenze in argomento, e cioè l'aver sentito parlare del dott. Purpi come un tramite. Tale ruolo, peraltro, ha un suo logico addentellato in un elemento caduto sotto la diretta percezione del collaborante prima del suo arresto, e cioè l'essere stato il Bontate promotore di una strategia di avvicinamento ai funzionari di polizia più pericolosi per Cosa Nostra.

Per altro verso, ciò che il Tribunale ha valorizzato come riscontro non è soltanto la concomitanza di rapporti di buona conoscenza del dott. Purpi con l'odierno imputato e con Stefano Bontate⁹, ma anche il ridimensionamento di tali rapporti da parte e del Purpi e del Contrada, e cioè un comportamento processuale persuasivamente valutato come riscontro di natura logica (pag. 424 e segg. della sentenza appellata, cui si rinvia).

* * * * *

L'argomento della arbitraria attribuzione di proprietà traslative a relazioni personali ricorre anche nel più articolato compendio delle censure riguardanti la triangolazione Cassina - Bontate - Contrada,

⁹ Sono pienamente riscontrati l'episodio del rinvenimento di una lettera nell'abitazione del mafioso Innocenzo Pasta, nella quale si faceva il nome del dr. Purpi inviata da Giovanni Bontate, fratello di Stefano, allo scopo di contattare diversi personaggi che avrebbero dovuto interessarsi di una simulazione di malattia in suo favore; il trasferimento a titolo gratuito, in favore del dr. Purpi, di un appartamento da parte del mafioso Girolamo Teresi, (pagine 595 e 596 e pag. 639 e segg. della sentenza appellata, fatti riferiti dal collaborante Marino Mannoia); l'episodio del caloroso saluto al Bontate e delle successive spiegazioni del funzionario di Polizia narrato da Gioacchino Pennino, (pagine 414 e segg. della sentenza appellata).

contenute nel volume IV capitolo V paragrafo V.1 dell' Atto di impugnazione e nel volume 16 dei Motivi nuovi; censure che giova riassumere, ancorchè il loro contenuto sia sostanzialmente esaurito dal materiale logico già sviluppato nella sentenza appellata.

Si premette, innanzitutto, che secondo il narrato del Mutolo, i rapporti dell'imputato con Arturo Cassina avrebbero tratto origine dalla appartenenza di entrambi all'Ordine Equestre del Santo Sepolcro. Si obietta che, se così fosse, tali rapporti non avrebbero mai potuto essere propedeutici a quelli con il mafioso Stefano Bontate, ucciso il 23 aprile 1981, come invece aveva sostenuto lo stesso Mutolo, giacchè Contrada fu insignito della onorificenza di Cavaliere il 22 novembre 1982. Senza dire che una circostanza del genere mai avrebbe potuto essere riferita al Mutolo dal Riccobono, morto il 30 novembre 1982, e cioè nello stesso torno di tempo della ammissione dell'imputato al detto Ordine equestre.

Si deduce, inoltre, che:

- non erano stati accertati rapporti Contrada -Cassina, non giustificati da motivi di ufficio, nel periodo in cui, secondo la sentenza, sarebbe avvenuto l'avvicinamento dell'imputato alla mafia ed a Stefano Bontate in particolare, cioè tra la fine del 1975 ed il 1981, anno della morte dello stesso Bontate;
- prima di diventare cavaliere del Santo Sepolcro ed a prescindere da tale investitura, Contrada aveva avuto qualche sporadico rapporto con la famiglia Cassina nel 1972, in occasione del sequestro di persona dell'ing. Luciano Cassina, figlio di Arturo, per le indagini relative;

- nel periodo di tempo tra la fine del 1982 ed il 1985, nel quale ricopriva l'incarico di Capo di Gabinetto dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia con il Prefetto Emanuele De Francesco, Contrada aveva avuto alcuni rapporti con personale dell'impresa Cassina, e specificamente con il dr. Gaetano D'Agostino, incaricato delle pubbliche relazioni del gruppo imprenditoriale, sempre su disposizioni impartite dall'Alto Commissario, il Prefetto De Francesco, per motivi di ufficio ed istituzionali (questa, e non altra, sarebbe stata la ragione delle annotazioni sulle agende da tavolo dell'imputato relative agli anni '82/85, valorizzate *in malam partem* nella sentenza appellata).

Si afferma, quindi, a pag. 8 del volume 16 dei Motivi nuovi di appello << Se le annotazioni di dette agende sono state ritenute valide e utili per dimostrare che il Dott. Contrada, dal 1982 al 1985, nel periodo cioè in cui ha ricoperto l'incarico di capo di gabinetto dell'Alto Commissario, ha avuto contatti con i Cassina, o per meglio dire con persona della sua azienda (il Dott. Gaetano D'Agostino), altrettanto valida e utile deve ritenersi l'inesistenza di qualsiasi annotazione nel periodo 1976-1981, che è appunto quello in cui, secondo l'accusa, il Dott. Contrada, tramite Cassina, sarebbe entrato in rapporti con il mafioso Stefano Bontate. Lo stesso mezzo probatorio non può valere a senso unico, cioè per sostenere le tesi dell'accusa e non anche quelle della difesa.

Comunque, il periodo in esame, cioè settembre 1982 - dicembre 1985 (periodo in cui il dr. Contrada è stato capo di Gabinetto dell'Alto Commissario), è di molto successivo alla morte di Stefano Bontate, per cui non si può ragionevolmente ipotizzare che Cassina Arturo fosse il tramite tra Contrada e Bontate > > .

Osserva questa Corte che il costruito difensivo, seppure non privo di una certa suggestione, è fuorviante.

Mette conto, innanzitutto, rilevare che, come puntualmente ricostruito nella sentenza appellata (pagine 381 e segg.), l'ammissione di Contrada all'Ordine Equestre del Santo Sepolcro costituì il suggello - non il viatico - della instaurazione dei rapporti con Arturo Cassina, che ne fu l'ispiratore, e che di quell'Ordine fece parte fin dal 7 febbraio 1951 ricoprendo, dall'anno di istituzione della Luogotenenza in Sicilia (1980), prima il ruolo di Consigliere, poi quello di Delegato Magistrale e, dal 1982, quello di Luogotenente, mantenuto fino al 1989.

Le dichiarazioni di Gaspare Mutolo, del resto, vanno correttamente inquadrate.

Il collaborante, infatti, ha riferito:

- di avere appreso fin dal 1976, prima ancora di essere arrestato, che il Cassina faceva parte dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro insieme a personaggi "*importantissimi*";
- di avere avuto qualche notizia in merito a detto ordine sia dal Riccobono che, nel periodo in cui era stato ristretto in carcere all'Ucciardone, tra il 1976 ed il 1978, dal detenuto Agostino Coppola, ex seminarista a Monreale;
- di avere saputo successivamente, in un'epoca che non era stato in grado di specificare, che vi era iscritto anche il dr. Contrada (cfr. ff. 155 e ss. trascrizione udienza 7 giugno 1994).

In tale cornice, l'affermazione (pag. 48 trascrizione udienza 7 giugno 1994), enfatizzata dalla Difesa <<... *il dottor Contrada aveva questo*

rapporto con il Conte Arturo Cassina perche' diciamo erano, praticavano, io non lo nominare, insomma e' una loggia, una specie di consacrazione che c'e' a Morreale>> è una mera illazione del collaborante, una spiegazione che il Mutolo dà a se stesso, peraltro non scaturita da una domanda del Pubblico Ministero, che aveva chiesto altra cosa, e cioè:<< Bontade riferi' all'interno di Cosa Nostra" che tipo di rapporti lui aveva col conte Cassina?>> e che, subito dopo, ribadisce <<ma io le chiedevo un'altra cosa, le chiedevo non il rapporto del Dott. Contrada e il Conte Cassina, i rapporti tra il Conte Cassina e Stefano Bontade>>.

Una siffatta illazione, che il dichiarante non ha espressamente attribuito al suo referente Rosario Riccobono, né in chiave ipotetica né in chiave assertiva, non contiene, in quanto tale, elementi di contraddizione: il nucleo essenziale della notizia dell'avvicinamento di Bontate a Contrada resta il fatto che esso rimonta ad epoca anteriore a quello tra l'imputato e Riccobono.

Puntualmente, a questo riguardo, il Tribunale ha disatteso le dichiarazioni dell'imputato <<sia in ordine alla genesi della propria iscrizione all'Ordine del Santo Sepolcro, sia alla natura dei propri rapporti con il Cassina>>, così come quello dello stesso Cassina sui medesimi temi (cfr. pagine da 381 a 384 e da 387 a 389 della sentenza appellata).

Ha valorizzato, per contro, le dichiarazioni, totalmente disinteressate, dei testi Procopio La Mattina (pagine 385-387) e Paolo Spendore.

Il maresciallo La Mattina ha riferito che, nel 1980, Contrada gli aveva chiesto quali fossero i documenti necessari per iscriversi al predetto Ordine. Ha escluso, inoltre, di avere assunto qualsiasi iniziativa in

ordine a tale iscrizione, o di essersi adoperato per favorirla (l'imputato, invece, all'udienza dell'undici novembre 1994, nel corso del proprio esame, aveva affermato che il primo approccio era stato del Maresciallo La Mattina poco prima del proprio passaggio al S.I.S.De. , e quindi alla fine del 1981.)

Il dott. Splendore - per sua stessa ammissione legato da uno stretto rapporto di amicizia e di natura professionale a Contrada, tanto che questi lo volle come suo collaboratore non soltanto per tutto il periodo della sua permanenza all'Alto Commissario, ma anche in altre successive occasioni, durante la permanenza al SISDE a Roma (cfr. pagine 31 e ss. 37 e ss. 5 e ss. trascrizione udienza 3/2/1995) – ha riferito della particolare insistenza del dott. D'Agostino, addetto alla cura delle pubbliche relazioni per conto di Arturo Cassina, nel sollecitare l'iscrizione al Santo Sepolcro dell'imputato, ruolo che quest'ultimo ha negato (pagine da 391 a 394 della sentenza appellata).

Il Tribunale, inoltre, ha rilevato come l'imputato avesse mostrato una particolare sollecitudine nell'informare personalmente il Cassina del buon esito della pratica di rideterminazione del canone di affitto dei locali, di proprietà dell'Impresa Cassina, di Via Thaon De Revel, alla Prefettura di Palermo (pagine da 397 a 406 della sentenza appellata). Tale interessamento - che all'udienza del 29 settembre 1995 l'imputato ha minimizzato e sfumato - non trova spiegazione negli asseriti, meri rapporti di ufficio con Cassina, posto che la pratica non riguardava l'Ufficio dell'Alto Commissario, e quindi era estranea ai compiti dell'imputato , riguardando, semmai, quelli del Capo di

Gabinetto del Prefetto¹⁰.

Quanto al significato della mancanza di annotazioni nel periodo che precede quella del 14 settembre 1982 (*“telefonato Arturo Cassina per riferire ingresso uomini Poggio Ridente. Chiesto alla Finanza se erano finanziari”*), possono farsi rilievi analoghi a quelli già svolti a proposito del ruolo di tramite dell'avv. Cristoforo Fileccia, non menzionato in nessun appunto.

A poter venire in considerazione, infatti, è il significato delle annotazioni, non la loro assenza, specialmente se correlata alla mancanza di occasioni di contatti per ragioni, anche apparenti, di ufficio: non si può pretendere o presumere, cioè, che fosse lasciata traccia di situazioni direttamente o indirettamente evocanti la figura del mafioso Stefano Bontate e la sua azione di ammorbidimento.

Assodata, dunque, la concomitanza dei rapporti tra Cassina e Bontate e tra Cassina e Contrada - ridimensionati, questi ultimi, in modo non credibile dagli interessati - è riscontrato il de relato di Gaspare

¹⁰ <<Per quanto riguarda, infine, la questione della Prefettura e dell'affitto dei locali di via Thaon di Revel, per adibirli ad uffici della Prefettura di Palermo, vorrei far presente che il Prefetto De Francesco in data 6 settembre 1982 è giunto a Palermo con il duplice incarico di Prefetto di Palermo e di Alto Commissario. Io mi occupavo esclusivamente, quale capo di gabinetto suo, dell'attività relativa al suo incarico di Alto Commissario. Per quanto riguarda la sua attività di Prefetto di Palermo egli si avvaleva di altre funzionari della Prefettura tra cui il suo capo di gabinetto che era il dottore Spadaccino. So di questo affitto di locali principalmente per la collocazione degli uffici delle patenti etc..., e so anche che il Prefetto De Francesco nominò una commissione costituita dal Vice-Prefetto vicario che era il dottor Marsocco, dal funzionario che si occupava del lato amministrativo contabile della Prefettura, il dottor Marcellino, ed un altro funzionario che non ricordo il nome per scegliere questi locali. Io non mi sono interessato, non ho avuto rapporti di nessun genere. Avendo il Prefetto De Francesco il duplice incarico di Prefetto e di Alto Commissario non è da escludere che il dottor D'Agostino che era il segretario particolare, un pò l'addetto alle pubbliche relazioni del Commendatore Arturo Cassina, abbia potuto accennarmi a questa faccenda dell'affitto dei locali. Io non ricordo i particolari non ricordo specifici incontri. Può darsi anche, e si potrebbe stabilire sapendo esattamente la data di questo sopralluogo, che il Prefetto De Francesco mi abbia detto così " Vai a dare uno sguardo anche tu a questi locali e dimmi che cosa ne pensi". Può anche darsi, non lo ricordo, non ricordo neppure dove esattamente siano adesso questi locali perchè non ho avuto mai occasione di frequentarli. Comunque, io non ho avuto alcuna parte in questa vicenda dell'affitto dei locali nè come proposta e nè come parere per l'affitto perchè c'erano dei funzionari della Prefettura adibiti proprio a questo compito>>.

Mutolo, il quale ha individuato nello stesso Cassina uno dei tramiti tra l'imputato e Bontate.

Nella sentenza di annullamento con rinvio, del resto, la Corte di Cassazione, richiamando il principio di atipicità dei riscontri e stigmatizzando la mancanza del dovuto distinguo tra riscontro e prova autonoma, ha osservato (pag. 266 e segg.) :<<Nello stesso vizio incorre la sentenza impugnata quando afferma che è espressione di un "falso sillogismo l'argomentazione del primo giudice per dedurre dal rapporto di conoscenza del dott. Contrada con Arturo Cassina e da quello di costui con il Bontate per ritenere provata la sussistenza della frequentazione del poliziotto con il Bontate". Anche in questo caso, infatti, erroneamente la Corte di Appello omette di valutare che il rapporto di conoscenza di Contrada con Cassina è considerato dal giudice di primo grado come elemento di riscontro alle dichiarazioni di Mutolo e non certo come prova indiretta autonoma della frequentazione di Contrada con Bontade, e, pertanto, come elemento di riscontro avrebbe dovuto essere correttamente apprezzato sia pure per escluderne, eventualmente e con motivate argomentazioni, il valore>>.

In margine all'argomento in esame vanno, infine, vagliati gli ulteriori rilievi espressi nel volume 16 dei Motivi nuovi di Appello.

Segnatamente, Gaspare Mutolo ha sostenuto che il rapporto di protezione di Cassina con Bontate aveva trovato conferma nella assunzione del mafioso Giovanni Teresi - poi divenuto consigliere della famiglia di Santa Maria di Gesù, cioè quella di Bontate - alle dipendenze dell'impresa di Arturo Cassina, che ha collocato in epoca immediatamente successiva al sequestro di Luciano Cassina, laddove il collaborante Francesco Marino Mannoia ha affermato che essa risaliva

ad epoca precedente (segnatamente al 1967, come acclarato dalle indagini svolte dalla D.I.A., delle quali aveva riferito in udienza il teste Bruno).

I difensori appellanti hanno sostenuto che la credibilità di Gaspare Mutolo sarebbe menomata dalla erronea datazione di tale assunzione. Hanno dedotto, inoltre che (pag. 19 Vol. 16 Motivi nuovi di appello) <<Se veramente i Cassina avessero assunto il Teresi per essere "protetti" dalla mafia avrebbero dovuto licenziarlo nel 1972, essendosi rivelata inutile e inefficace la sua "protezione" per il perpetrato sequestro e non di certo assumerlo dopo l'azione criminale subita perché avevano "paura se ci può succedere qualche altra cosa", come dichiarato dal Mutolo>>.

Hanno soggiunto che non vi era prova che l'assunzione di Giovanni Teresi fosse fittizia, rilevando che ciò non sarebbe dimostrato dal fatto che non Giovanni Teresi - dato per presente con l'annotazione della lettera "P" dall'addetto all'Ufficio personale - ma il di lui cugino Carlo Teresi firmasse per il ritiro della retribuzione.

Ora, premesso che la mancanza della firma di Giovanni Teresi costituisce un validissimo riscontro al carattere posticcio della annotazione della "P" ed alla natura fittizia del rapporto di lavoro, riferita dai pentiti Mutolo e Marino Mannoia (pagine 368, 370-374 della sentenza appellata), il nucleo essenziale delle propalazioni dell'uno e dell'altro è la connotazione di quel rapporto di lavoro in termini di protezione mafiosa.

Né sorprende che Gaspare Mutolo, *de relato* del suo capo, avesse errato circa l'epoca della assunzione del Teresi, trattandosi di affari interni alla famiglia di Santa Maria di Gesù e ricadendo la residenza

dei Cassina nel territorio sul quale era Stefano Bontate, e non il Riccobono, ad esercitare il proprio dominio.

Il fatto, poi, che nonostante tale protezione Luciano Cassina fosse stato comunque rapito è stato spiegato dal collaborante Marino Mannoia come una grave turbativa degli equilibri mafiosi, perpetrata da Salvatore Riina in un periodo in cui il Bontate era ristretto in carcere, tanto che lo stesso Bontate era andato su tutte le furie (pag. 588 della sentenza appellata). Era plausibile, dunque, che, una volta ristabilitisi tali equilibri, i Cassina continuassero a fare riferimento a chi comandava sul loro territorio.

* * * * *

Per concludere il vaglio delle censure riguardanti le propalazioni di Gaspare Mutolo, questa Corte non può esimersi dal rilevare la tendenza della Difesa a trattare più diffusamente argomenti di minor rilievo, quali il presunto interessamento del costruttore Angelo Graziano per procurare all'odierno imputato un appartamento nella via Jung, a Palermo, ovvero il presunto acquisto di una autovettura Alfa Romeo per una donna dello stesso Contrada.

In particolare, al tema dell'interessamento del costruttore Angelo Graziano è dedicato l'intero, ponderoso, volume 5 dei motivi nuovi di appello.

Esso è, significativamente, intitolato << Motivi aggiunti all'atto di impugnazione della sentenza sul tema concernente l'accusa dei pentiti Mutolo Gaspare e Marino Mannoia Francesco, circa l'appartamento di via Jung 12 a Palermo che sarebbe stato "*procurato*" al Dott. Contrada dal mafioso Graziano Angelo>>.

Il Tribunale, però, ha considerato l'interessamento del Graziano come oggetto di una non - accusa, sia per la estrema vaghezza di questo mai precisato concetto, sia perché riferito ad un'epoca in cui l'imputato era visto come un nemico di Cosa Nostra ed il Graziano aveva una apparenza di costruttore "pulito".

Quel giudice, in estrema sintesi, ha osservato che:

- secondo il racconto di Mutolo, Angelo Graziano aveva riferito di essersi interessato in precedenza “ *per mettere a disposizione*” di Contrada un appartamento di via Guido Jung, senza precisare, però, attraverso quali tramiti ciò sarebbe avvenuto (cfr. ff. 28-34-36 ud. 7/6/1994- ff. 2 e ss. ud. 12/7/1994);
- Francesco Marino Mannoia aveva dichiarato di avere assistito personalmente, intorno al 1974, ad un colloquio intercorso tra il Riccobono ed il Graziano, in occasione del quale lo stesso Graziano, parimenti indicato come costruttore mafioso appartenente alla “famiglia” del Borgo Vecchio, aveva dichiarato: “ *mi sono procurato per trovare una casa a Contrada*” (cfr. ff. 8 e ss. 82 e 83 ud. del 29/11/1994);
- tali espressione, come il concetto “*interessamento*” non appaiono riferibili a comportamenti precisi e concreti, ad azioni determinate e definite sul piano pratico, tali da consentire un agevole riscontro;
- l'estrema genericità del termine “mettere a disposizione” (risultante anche dal verbale dell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero il 23 ottobre 1992, contestato al collaborante, cfr. pag.

168 trascrizione udienza 7 giugno 1994) non consente di stabilire con adeguata precisione il tipo di disponibilità, giuridica o materiale, cui il Graziano abbia inteso fare riferimento;

- peraltro, come evidenziato, il Mutolo aveva fatto cenno ad alcuni tramiti non meglio identificati, attraverso i quali il Graziano avrebbe realizzato la sua intermediazione, circostanza che rivela l'inconducenza di indagini finalizzate a verificare l'eventuale esistenza di titoli idonei a stabilire un collegamento giuridico diretto tra il Graziano ed Contrada;
- sarebbe stato astrattamente possibile un interessamento del Graziano dal momento che questi, nel narrato del Mutolo, referito al 1975, parla al trapassato prossimo: <<*si era messo, si era trovato, si era a disposizione, aveva favorito diciamo al dottore Contrada, non so tramite chi*>>), e quindi con riguardo ad un periodo ancora anteriore, nel quale, seppur affiliato a "Cosa Nostra", lo stesso Graziano manteneva un'apparenza di "*costruttore pulito*" non essendo ancora noto agli Inquirenti come mafioso (cfr. f.f. 36 e ss. ud. 7/6/1994).

Restano, dunque, superate, per queste ragioni, le osservazioni svolte nel capitolo V, volume V dell'Atto di impugnazione (pagine da 3 a 17), riprese nel volume 5 dei Motivi nuovi a proposito:

- dell'attività di P.G. di Contrada nei confronti di Angelo Graziano (denunce per associazione mafiosa e altri reati, proposte per misure di prevenzione);
- della estraneità dello stesso Graziano alla costruzione dello stabile

di via Jung n.12, realizzato dall'ing. Gualberto Carducci Artenisio;
Secondo il costrutto difensivo (cfr. pag. 27 del volume 5 dei
Motivi nuovi) : << il Mutolo aveva costruito la calunnia: "*Graziano Angelo*
- mafioso - ha messo a disposizione di Contrada - poliziotto - un appartamento",
sulla base di due dati di fatto veri e a sua conoscenza:

- 1) frequentazione del dott. Contrada degli appartamenti dei suoi amici in via Jung 12;
- 2) costruzione nella zona di via Jung di edifici da parte dei fratelli di Graziano Angelo>>.

L'appellata sentenza, a questa stregua, avrebbe <<sostituito il dato oggettivo, certo, riscontrato e peraltro ampiamente confermato dal Dott. Contrada, della frequentazione delle case dei suoi amici per motivi privati e personali di natura tale da non rivestire alcun interesse giudiziario, al dato che si sarebbe dovuto accertare per dichiarare o meno vera l'accusa, cioè l'aver avuto il Dott. Contrada la disponibilità dell'appartamento per un qualsivoglia intervento di Angelo Graziano.....

L'accusa contestata al Dott. Contrada, è che, essendo il capo della *Squadra Mobile*, aveva accettato il "*Favore*" del mafioso Graziano Angelo, consistente nell'aver messo a disposizione o procurato un appartamento in Via Jung 12 o essersi interessato perché ciò ottenesse.

"*L'accusa*" non è risultata vera, mentre è risultata vera la "*non accusa*".

Si è invertita l'una con l'altra : secondo la sentenza, la "*non accusa*", cioè il fatto lecito, è diventata "*l'accusa*", cioè il fatto illecito>>(cfr. pagine 99 e 101 , volume V dei motivi nuovi).

Orbene, ad avviso di questa Corte, non è dato ravvisare l'elusione dell'obbligo motivazionale denunciata dai difensori appellanti.

L'iter logico del Tribunale va pienamente condiviso per tre ordini di ragioni.

In primo luogo, perché, lungi dall'invertire "accusa" e "non accusa", valorizza quale riscontro - come si è già detto - il dato della frequentazione della Via Jung da parte dell'imputato, collegato al trapasso dalla fase degli appostamenti demandati a Gaspare Mutolo e Salvatore Micalizzi alla fine del 1975 ad una pacifica compresenza, in quella strada, dell'odierno imputato e di Rosario Riccobono (impostazione, questa, recepita nella sentenza della Suprema Corte di annullamento con rinvio, pagine 237 e 238).

In secondo luogo, perché l'indicazione di Angelo Graziano, al di là della sua imprecisione, è inserita in un contesto non collusivo: Contrada è descritto come un obiettivo ed il fabbricato di via Jung n. 12 come luogo di appostamenti e Angelo Graziano, come si è detto, non è ancora noto come mafioso (elemento anch'esso valorizzato nella sentenza di annullamento con rinvio).

In terzo luogo, perché anche a volere attribuire alla indicazione del Mutolo una valenza accusatoria che la stessa non ha, in giurisprudenza è costante l'affermazione del principio della frazionabilità della chiamata, nel senso che l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del collaborante *<<anche se denegata per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro verso, la credibilità di una parte dell'accusa non può significare l'automatica attribuzione di attendibilità dell'intera narrazione, giacchè, accertata l'attendibilità di talune circostanze non può automaticamente comunicarsi a quelle*

non riscontrate, non essendo ipotizzabili reciproche inferenze totalizzanti>> (in termini, Cass. pen. sez. I sentenza n. 4495 del 1997, sez. VI 17248 del 2004; sez. I sentenza 468/2000).

D'altra parte, non si può escludere né che il Graziano si fosse attribuito un merito inesistente, né che avesse inteso considerare la fruizione di uno dei due appartamenti al piano attico da parte dell'imputato come indirettamente dovuta ai suoi buoni uffici nei riguardi di uno degli inquilini.

Conclusivamente, anche su questo tema le censure della difesa devono essere disattese.

Il principio della frazionabilità della chiamata in correità viene in considerazione a proposito dell'episodio del presunto acquisto di una autovettura Alfa Romeo, per una donna del dr. Contrada, a cagione del quale, secondo il narrato del Mutolo, in occasione delle festività natalizie del 1981, mentre venivano fatti i conti relativi ai proventi dell'associazione unitamente al Riccobono, questi gli aveva detto che era necessario detrarre la somma di 15 milioni di lire, già utilizzata per acquistare un'autovettura Alfa Romeo da destinare ad una amante del Contrada.

L'argomento è stato diffusamente trattato dal Tribunale (pagine 486-526) che, pur non avendo rinvenuto sufficienti riscontri *<<alla sicura identificazione della destinataria dell'autovettura "Alfa">>* ha considerato quali *<<elementi indiretti di concordanza con il racconto, invero poco dettagliato, del Mutolo sull'episodio in oggetto>>*:

- 1) la precisa corrispondenza tra la data del colloquio riferito da Mutolo ed il periodo di permesso dallo stesso fruito a Palermo;
- 2) l'individuazione di un concessionario d'auto "Alfa Romeo" a Palermo, Calogero Adamo, avente tutti i requisiti soggettivi corrispondenti al venditore d'auto di fiducia presso il quale effettuare l'acquisto riferito dal collaborante;
- 3) gli stretti rapporti dell'Adamo con molti "uomini d'onore", ed in particolare con Stefano Bontate e Rosario Riccobono, verso i quali egli attuava un trattamento di particolare attenzione e cortesia con riferimento alla sua attività di concessionario;
- 4) la compiacenza dell'Adamo nei confronti di "uomini di Cosa Nostra" manifestatasi anche come disponibilità ad intestazioni di comodo in loro favore che, esorbitando dalla sua attività, denota un singolare atteggiamento di rispetto e deferenza (sul punto il tribunale ha segnalato le numerose intestazioni di auto al sig. Adamo, ai suoi familiari ed alle sue società, evidenziate dalle indagini condotte dal cap. Bruno cfr. ff. 22 e ss. ud. 12/10/1995);
- 5) i buoni rapporti esistenti tra Calogero Adamo e l'odierno imputato, tali da giustificare, al di là delle versioni offerte dagli interessati, rivelatesi parziali e reticenti, reciproci favori e frequentazioni (vedi l'interessamento di Contrada per pratiche rilascio passaporto ad Adamo - intervento di Contrada presso Adamo per acquisto auto Ingoglia- visita presso la villa dell'Adamo annotata nell'agenda dell'imputato);
- 6) le frequentazioni femminili da parte dell'imputato e l'effettuazione di taluni acquisti di autovetture "Alfa" presso il concessionario

Adamo da parte di donne legate da rapporti personali al dott. Contrada (Fisher - Ingoglia).

Alla trattazione di questo argomento sono dedicati il volume IV, capitolo V, paragrafo V.1 dell'Atto di impugnazione (pagine 17-24) e soprattutto, l'intero volume 4 dei Motivi nuovi.

Deducedono i difensori appellanti, in estrema sintesi che:

- stando al narrato del Mutolo, all'epoca del colloquio con il Riccobono (festività Natale '81) il prezzo dell'autovettura era già stato sborsato, conclusione imposta dall'uso delle locuzioni: <<*i quindici milioni erano serviti*>>, <<*quindici milioni di soldi che erano serviti*>>, <<*hanno servito a lui*>>, <<*sono stati usciti perché si è dovuto comprare*>>, <<*mi dice che era uscito i quindici milioni*>>, <<*che aveva uscito*>> ;
- del tutto inconducenti, dunque, anche a volere prescindere dalla inconsistenza delle osservazioni riguardanti i rapporti personali tra il dr. Contrada e le signore Fisher ed Ingoglia, sono gli accertamenti di Polizia Giudiziaria (effettuati incrociando i nomi di donna risultati dalle agende dell'imputato con gli acquisti di autovetture Alfa Romeo presso il concessionario Calogero Adamo), in ordine all'epoca del pagamento del prezzo delle autovetture rispettivamente acquistate dalla Fisher e dalla Ingoglia;
- quest'ultima, infatti, aveva acquistato una "Giulietta 1600", in data 17/6/1982, per un prezzo di £ 12.000.000, pagato quanto a £ 5.000.000 in data 14/6/1982 e quanto a £ 7.000.000 in data 22/6/1982, mentre la Fisher si era resa acquirente di una "Alfa Sud" targata Bolzano, come da fattura emessa in data 24 Giugno

1982, per un prezzo di lire 8.101.000, pagato in più soluzioni tra il 27 maggio 1982 ed il 22 giugno 1982;

- le emergenze dibattimentali avrebbero, addirittura, offerto la prova contraria del fatto affermato dal Mutolo *de relato* di Rosario Riccobono;
- ed infatti, , nel giugno 1981 era stata acquistata presso l'Adamo una "Golf" per la somma di lire 10 milioni, pagata per cassa, con intestazione a nome di Rosalia Vitamia, moglie del Riccobono, mentre nel novembre dello stesso anno risultava l'acquisto di una FIAT 127, per la somma di lire 5 milioni e mezzo, con intestazione a Margherita Greco, madre del Riccobono, anch'essa pagata per cassa, per un complessivo ammontare di quindici milioni mezzo di lire.

Osserva questa Corte che l'acquisto di autovetture per i propri familiari, da parte del Riccobono, non costituisce una smentita del narrato del collaborante: il Mutolo, invero, ha menzionato, *de relato* del suo "capofamiglia" una autovettura Alfa Romeo e non DI UNA "Golf" e di una "FIAT 127" che lo stesso Adamo, concessionario Alfa Romeo, escusso all'udienza del 25 ottobre 1994, ha riferito di avere prelevato presso altri rivenditori a titolo di cortesia nei riguardi del Riccobono, conseguendo un margine di guadagno irrisorio.

D'altra parte, come persuasivamente osservato dal Tribunale, non è realistica l'ipotesi che il Riccobono avesse avvertito l'esigenza di trarre in inganno il Mutolo per pagare con la cassa della famiglia mafiosa gli acquisti di due vetture per la sua famiglia anagrafica, dati i <<rapporti strettamente gerarchici che esistono all'interno di una "famiglia"

mafiosa per cui il capo non deve giustificarsi con un "uomo d'onore" anche se a lui vicino. E comunque è contro ogni logica credere che il Riccobono abbia potuto aggiungere alla sua mendace giustificazione il nome di Contrada se questi non avesse avuto rapporti di collusione con la "famiglia" di Partanna, diversamente non sarebbe stato minimamente credibile da parte del Mutolo che un regalo era stato offerto ad una persona estranea all'organizzazione e per di più appartenente alle Forze dell'Ordine>>(pagina 524 della sentenza appellata). E' pur vero, però, che la esclusione dell'ipotesi del mendacio da parte del Riccobono non elide la necessità del riscontro al narrato del Mutolo, laddove gli <<*elementi indiretti di concordanza*>> evidenziati dal Tribunale hanno una mera dignità congetturale che non basta a rendere credibile la specifica indicazione accusatoria dell'esborso di quindici milioni di lire per l'acquisto di una autovettura Alfa Romeo, prima delle festività natalizie del 1981, destinata ad una amante dell'imputato (dono di notevole valore, equivalendo detta somma, all'attualità, a circa venticinquemila euro). L'episodio, d'altra parte, non essendo stato provato il movente corruttivo della condotta di concorso esterno ritenuta a carico dell'imputato, non può nemmeno legittimare la cd. traslazione dei riscontri, ammissibile allorché il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo e sussistano ragioni idonee ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti o di alcuni di loro, l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo (cfr. ex plurimis, Cass. Pen. sezione VI,

sentenze n. 3945/99 e n. 1472/98).

Una siffatta lacuna non è stata colmata dalle dichiarazioni rese nel primo dibattimento di appello dai collaboranti Giovan Battista Ferrante e Francesco Onorato.

Segnatamente, all'udienza del 18 febbraio 1999, il Ferrante, già uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo, ricadente nel mandamento di Partanna Mondello, ha riferito che, nello stesso turno di tempo della sua formale affiliazione, avvenuta nel dicembre 1980, il suo sottocapo Pippo Gambino aveva comunicato che non c'erano soldi in cassa perché Rosario Riccobono aveva preteso dalle quattro famiglie del suo mandamento un contributo di tre o quattro milioni di lire, destinato all'acquisto di una autovettura da regalare al dott. Contrada. Lo stesso Ferrante ha sostenuto di avere sentito parlare, per la prima volta, dell'odierno imputato in quella circostanza.

Indipendentemente, infatti, dal giudizio di attendibilità intrinseca del Ferrante (sulle cui dichiarazioni non risulta compiuta alcuna attività integrativa di indagine per la ricerca di eventuali riscontri¹¹), è palese come lo stesso si sia riferito ad un prelievo nell'imminenza del Natale 1980 e non del 1981, incidente sulle casse delle famiglie del mandamento di Partanna Mondello e non, esclusivamente, della famiglia del Riccobono (le cui finanze, peraltro - ha chiarito il Mutolo - ben floride grazie ai proventi del traffico degli stupefacenti, non erano state depauperate più di tanto dalla trattenuta dei quindici milioni di lire).

¹¹ Il teste Luigi Bruno, infatti, all'udienza dell'undici marzo 1999 ha precisato di avere ricevuto deleghe di indagine unicamente sulle dichiarazioni dei collaboranti Di Carlo ed Onorato

Oltretutto, stando al narrato del Ferrante, il Riccobono non avrebbe avuto ragione di detrarre quindici milioni di lire in sede di conteggi, avendo già ottenuto il denaro per pagare l'autovettura con un prelievo straordinario dalle casse delle famiglie.

In sostanza, le dichiarazioni del Ferrante appaiono positivamente apprezzabili unicamente come indicatore dell'assenza di qualsiasi ipotesi di complotto - proprio perché una preordinazione di esso avrebbe imposto una lettura lucida ed orientata degli atti del giudizio di primo grado - ma non hanno corroborato in alcun modo quelle del Mutolo.

Considerazioni analoghe possono farsi a proposito delle propalazioni del collaborante Francesco Onorato, il quale, all'udienza del 19 gennaio 1999 (pag. 35 della trascrizione) ha dichiarato che Calogero Adamo, recatosi al bar "Singapore", luogo di incontri dei mafiosi della famiglia di Partanna Mondello, avrebbe ricordato a Salvatore Micalizzi <<che Riccobono doveva dargli dei soldi, perché aveva dato una macchina al dott. Contrada>>.

Ora, a parte la carenza di riferimenti temporali, questo episodio non si concilia con il presupposto della detrazione dei quindici milioni di lire, cioè con il loro pagamento.

Lo stesso Adamo, del resto, escusso nel primo dibattimento di appello all'udienza del 17 marzo 2000, non si è limitato a smentire l'episodio (cosa che avrebbe avuto interesse (cosa che, al limite, avrebbe avuto interesse a fare), ma ha riferito che il Riccobono era un ottimo cliente, avvezzo a pagare in contanti, o talvolta con assegni, ma comunque sempre per cassa, le autovetture che acquistava (pag. 100

della trascrizione).

Tali precisazioni, non smentite in alcun modo dalle risultanze processuali, appaiono credibili alla stregua della caratura mafiosa del Riccobono, tale da rendere poco verosimile la sua messa in mora, così come, a monte, il suo inadempimento.

In conclusione, l'indicazione accusatoria del Mutolo, relativa alla detrazione del prezzo di una Alfa Romeo", non è corroborata da adeguati riscontri esterni ma non ridonda nemmeno a detrimento della complessiva attendibilità del collaborante, così come della notevole portata del suo contributo, positivamente verificate dal Tribunale.